

Atto costitutivo
della Società a Responsabilità Limitata unipersonale

"TERME DI GALATRO - S.R.L."

REPUBBLICA ITALIANA

L'undici giugno duemiladiciannove

(11 giugno 2019)

In Polistena, nel mio studio, piazza Ventuno Marzo, n. 9.

Dinanzi a me dr. Vittorio Pasquale, notaio in Polistena,
iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Palmi,

sono presenti i signori:

- POLITANO' Michele, nato ad Anoaia il 9 maggio 1973, domiciliato per la carica in Galatro, via Vittorio Veneto, n. 1, codice fiscale PLT MHL 73E09 A303C,

il quale interviene al presente atto nella qualità di Istruttore Direttivo Tecnico, Categoria D, Responsabile dell'U.O. Urbanistica - E.R.P. - Patrimonio - Ambiente e Territorio, con le attribuzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e come tale legale rappresentante del **COMUNE DI GALATRO**, ente pubblico territoriale di nazionalità italiana, con sede in Galatro, via Vittorio Veneto, n. 1, codice fiscale 00256700808,

in esecuzione delle delibere del Consiglio Comunale n. 16 del 16 aprile 2019 e n. 23 del 3 giugno 2019; copia conforme all'originale di quest'ultima delibera, che ha come allegato la prima, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

- LIONE Domenico, nato il 17 agosto 1968 in Cassano allo Ionio ed ivi domiciliato, contrada Laghi di Sibari, codice fiscale LNI DNC 68M17 C002Y.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto costitutivo di società a responsabilità limitata.

1. Costituzione.

Il **Comune di Galatro**, come in atto rappresentato, costituisce, in qualità di unico socio, una società a responsabilità limitata denominata **"TERME DI GALATRO - S.R.L."**

La società svolge la sua attività utilizzando le modalità dell'affidamento in house, ai sensi della legislazione vigente in materia di società a partecipazione pubblica, in quanto opera come strumento del Comune di Galatro per la produzione di servizi di interesse generale.

La società ha durata sino al 31 dicembre 2050.

La sede della società è fissata nel comune di GALATRO.

Ai soli fini dell'iscrizione dell'atto costitutivo nel Registro delle Imprese il comparente dichiara che l'attuale indirizzo della società è fissato in Galatro, viale delle Terme, n. 1.

La società ha per oggetto esclusivo la gestione del complesso Termale/Alberghiero "Fonti S. Elia", di proprietà del Comune di Galatro e dei servizi ad esso connessi, al fine di perse-

guire le finalità istituzionali dell'Ente e, in particolare, quelle indicate nell'art. 8 del vigente Statuto del Comune di Galatro.

Nell'ambito, ed in conformità all'oggetto sociale, la società potrà svolgere le attività di seguito elencate:

a) la promozione, la valorizzazione e l'utilizzo ottimale della sorgente di acque minerali termali esistente nel Comune di Galatro, con l'esercizio delle attività di costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento, ammodernamento, manutenzione e gestione di stabilimenti termali, compresi quelli integrati delle strutture e dei centri di cui alla lettera b), in una visione volta a promuovere lo sviluppo economico e civile dello stesso Comune di Galatro;

b) la fornitura, ad integrazione dell'offerta termale, di servizi alla persona connessi con la salute fisica nell'accezione più ampia, quali la gestione di strutture para-termali, strutture mediche specialistiche, strutture fisiochinesiterapiche e pneumoterapiche, strutture di day hospital/day service, centri riabilitativi, centri dietetici, centri estetici;

c) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la manutenzione e la gestione di strutture al servizio diretto degli stabilimenti termali, quali, a titolo esemplificativo, strutture ricettive, esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, parcheggi, palestre, piscine, saune, strutture per il fitness ed il tempo libero;

d) il commercio al dettaglio, anche online, di tutti i prodotti collegati, direttamente o indirettamente, all'esercizio dell'attività termale;

e) la produzione, la distribuzione e la vendita di propri prodotti curativi e cosmetici;

f) l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni e di iniziative rivolte a promuovere e pubblicizzare il patrimonio idrotermale del Comune di Galatro;

g) la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza ed alla tutela delle risorse termali del Comune di Galatro;

h) la realizzazione di specifici progetti di ricerca applicata inerenti le cure e le terapie nel settore idrologico termale correlate alla caratterizzazione terapeutica delle risorse idrotermali presenti nel territorio del Comune di Galatro;

i) la formazione di personale specializzato nel settore termale e nel settore del benessere;

j) la consulenza per lo studio, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture relative alle cure e alle terapie nel settore idrologico termale, nonché agli insediamenti per lo sviluppo economico e turistico del Comune di Galatro.

I servizi sopraindicati sono forniti dalla società in base ad affidamento diretto ricevuto da parte del Comune di Galatro,

che esercita sulla società medesima un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. L'affidamento diretto è regolato da appositi Disciplinari (di esecuzione del servizio) che definiscono la tipologia e il contenuto dei servizi, gli indicatori necessari per misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa all'ente pubblico o agli enti pubblici che esercitano il controllo analogo.

La società opera in via prevalente con il comune di Galatro. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal suddetto ente pubblico. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, in esse compresa l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione. È in ogni caso esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico.

È fatto divieto alla società di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

* * *

Le norme relative al funzionamento della società risultano dallo Statuto sociale che - approvato e firmato a norma di legge - si allega al presente atto sotto la lettera "B", quale parte integrante e sostanziale.

2. Capitale sociale.

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila) e viene interamente assunto e sottoscritto dall'unico socio, il quale, come in atto rappresentato, dichiara di avere provveduto al versamento dell'intero importo presso la Banca di Credito Cooperativo di Cittanova, filiale di Maropati, come risulta dalla ricevuta di deposito della complessiva somma di Euro 100.000,00 (centomila) rilasciata dalla menzionata Banca, in data 11 giugno 2019, esibita a me notaio.

Conseguentemente il capitale sociale risulta interamente versato come richiesto dall'art. 2464, comma 4 del Codice Civile.

3. Norme sulla ripartizione degli utili.

La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente, detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

4. Esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2019.

5. Organo Amministrativo.

Viene nominato Amministratore Unico della società per i primi tre esercizi sociali il comparente signor LIONE Domenico, il quale dichiara di accettare la carica.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della società, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal terzo comma dell'art. 10 dello statuto della società.

Sono, tra l'altro, riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni concernenti:

- gli indirizzi generali di gestione dei servizi alla società affidati in house;
- gli acquisti e le alienazioni di immobili, aziende e rami di azienda;
- l'assunzione di finanziamento di qualsiasi genere ed importo;
- le operazioni societarie che comportino rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, alla dimensione attuale e prospettica dell'organismo societario;
- lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma dell'art. 4 dello statuto sociale;
- la scelta di avvalersi di un Direttore Generale e la nomina dello stesso ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.

L'amministratore Unico chiede, ai sensi dell'art. 2383, quarto comma del cod. civ., l'iscrizione della propria nomina nel registro delle imprese e dichiara che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. o da altre norme di legge.

L'amministratore dichiara di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa applicabile alla società, in particolare dichiara:

- a) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ.;
- b) di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con la società;
- c) di non essere dipendente dell'ente pubblico unico socio;
- d) di non versare in ogni altra situazione di inconferibilità di incarico o incompatibilità prevista dalla normativa applicabile alla società.

6. Revisore.

Viene nominato revisore della società, per i primi tre esercizi sociali, il signor Marco LUPI, nato a Poggio Mirteto il 25 settembre 1965, residente a Roma, piazza Ischia, n. 2, iscritto nel Registro dei revisori dei conti al n. 105515, con provvedimento del Direttore Generale degli Affari Civili in data 25 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV serie speciale, n. 100 del 17 dicembre

1999.

Il corrispettivo spettante al revisore, per tutta la durata del suo incarico, è pari ad euro 15.000.00 (quindicimila), oltre agli oneri previdenziali ed all'imposta IVA.

7. Norma finale.

L'Amministratore Unico provvederà a ritirare presso la suddetta Banca, il capitale sociale versato, rilasciando quietanza e disarcario per gli uffici ed i funzionari che eseguiranno il pagamento.

8. Spese.

I comparenti dichiarano che l'importo approssimativo delle spese per la costituzione della società è di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento).

I comparenti dispensano me notaio dalla lettura dell'allegato "A".

L'atto, dattiloscritto da me notaio, salvo quanto aggiunto a penna di mia mano, è stato da me letto, unitamente allo statuto allegato, ai comparenti, i quali, a mia interpellanza, l'hanno approvato.


Viene sottoscritto alle ore diciotto e minuti dieci

Consta di nove pagine e quanto della presente fin qui di tre fogli.

Firmato: Politanò Michele

Domenico Leone

Vittorio Pasquale notaio (impronta del sigillo)



ALLEGATO ⁴ A ₁
N. 11739 DI RACCOLTA

COPIA



COMUNE DI GALATRO

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.	Adunanza del	OGGETTO:
23	03.06.2019	Adeguamento Deliberazione C.C. n° 16 del 16 aprile 2019 Costituzione della società "TERME DI GALATRO" e riapprovazione Statuto

L'anno DUEMILADICIANNOVE , il giorno TRE del mese GIUGNO alle ore 19,15 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi consegnati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e del Regolamento, per determinazione del Sindaco, in sessione straordinaria ed urgente di prima convocazione e in seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti il Presidente ed i Consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
	SI - NO		SI - NO
<i>Sandro SORBARA</i>	SI	<i>Mariano CORREALE</i>	NO
<i>Alex MANDAGLIO</i>	SI	<i>Salvatore NICOLACI</i>	SI
<i>Pasquale SIMARI</i>	SI	<i>Biagio Nicola MARAZZITA</i>	SI
<i>Gaspere SAPIOLI</i>	SI	<i>Fortunato LUCIA</i>	SI
<i>Giuseppina PANETTA</i>	SI	<i>Francesco MIGALI</i>	NO

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 11 (Compreso il Sindaco)

PRESENTI N. 9 (compreso il Sindaco)

ASSENTI N. 2

Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Carmelo IMPUSINO

Introduce la discussione il Sindaco **Carmelo Panetta**, che chiede al Consigliere **Avv. Pasquale Simari** di relazionare sul punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere **Avv. Pasquale Simari** evidenzia che il notaio **Vittorio Pasquale**, affidatario del servizio notarile di stipula dell'atto costitutivo della Società in House "Terme di Galatro s.r.l.", ha richiesto di apportare delle modifiche allo Statuto della Società allegato alla Deliberazione del C.C. n° 16 del 16.04.2019.

Fa presente che la principale modifica riguarda l'articolo relativo al controllo analogo, che è stato potenziato e razionalizzato rispetto alla versione precedente, così come è stata meglio specificata la previsione relativa al revisore unico legale dei conti. Sottolinea che le rimanenti modifiche attengono alle necessità di omogeneizzazione del testo approvato per le ipotesi di Socio unico e di eventuale compagine sociale, alla correzione di errori nella numerazione degli articoli ed all'eliminazione di ripetizioni.

Alle ore **19.59** fa rientro in aula il Consigliere **Fortunato Lucia**.

Il Consigliere **Avv. Pasquale Simari**, richiamando il contenuto della discussione di cui al precedente punto all'ordine del giorno, specifica che il Comune di Galatro, ai sensi dell'art. 21 della bozza di Statuto approvata con Deliberazione del C.C. n° 16 del 16.04.2019, ha optato per la nomina del revisore legale unico dei conti anziché per la nomina di un organo di controllo, che verrà individuato dal Sindaco con apposito Decreto, come dallo stesso già precedentemente comunicato, nella persona del Dott. **Marco Lupi**, nato a Poggio Mirteto (RI) il 25.09.1965 e residente in Roma, unico partecipante all'Avviso Pubblico prot. n° 1396 del 27.03.2019, il cui curriculum evidenzia il possesso di tutti i requisiti di professionalità previsti per ricoprire un incarico di così elevata complessità.

Dichiara, infine, di ritenere che il testo del nuovo Statuto, proposto dal Notaio **Vittorio Pasquale**, non possa subire ulteriori modificazioni, atteso che nessun Consigliere comunale dispone della preparazione tecnica necessaria a modificare una sola virgola di quanto risultante dall'approfondito lavoro istruttorio del Notaio chiamato a rogare l'atto.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere **Biagio Nicola Marazzita**, che alla luce delle modifiche suggerite dal notaio, ritenute dallo stesso sostanziali, chiede al Segretario comunale se si rendesse necessaria una nuova pubblicazione della procedura.

Il Segretario comunale reggente **Avv. Carmelo Impusino** risponde che certamente la nuova pubblicazione sarebbe stata necessaria, secondo il proprio parere, in caso di annullamento o di revoca della precedente proposta di Deliberazione, mentre per l'adeguamento sottoposto al Consiglio comunale la valutazione non può che dipendere dall'incisività delle modifiche apportate alla proposta di Deliberazione. In merito afferma che la valutazione sulla sostanzialità delle modifiche è stata rimessa all'apprezzamento di natura tecnica delle strutture preposte e viene rimessa conseguentemente al Consiglio comunale.

Il Consigliere **Biagio Nicola Marazzita** chiede, altresì, se la procedura di convocazione del Consiglio comunale possa ritenersi o meno corretta, affermando che non sussistono, a proprio parere, le condizioni previste per la convocazione in sessione straordinaria ed urgente. Sollecita, inoltre, che i consiglieri vengano dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata istituzionale, al fine di poter ricevere tutte le comunicazioni relative alle attività consiliari.

Il Segretario comunale reggente sottolinea che il funzionamento del Consiglio comunale è materia rimessa dal Testo Unico Enti Locali all'autonomia degli Enti locali, e che le modalità di convocazione sono stabilite dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale approvato con Delibera n° 18 del 04.05.2018. Fornisce, di seguito, lettura dell'art. 9 comma 4 e 5, che per le sedute in convocazione straordinaria e urgente prevede la convocazione con preavviso minimo di 24 ore specificando che nel computo del termine si considera il giorno di consegna dell'avviso di convocazione.

Il Segretario comunale reggente interPELLA il Responsabile del Servizio Amministrativo **Sig. Francesco Crea**, presente in aula, che dichiara che la documentazione relativa al Consiglio comunale è stata messa a disposizione ai consiglieri sin da venerdì mattina presso il proprio ufficio.

Il Consigliere Biagio Nicola Marazzita ribadisce il proprio parere in merito alla sostanzialità delle modifiche apportate allo Statuto e fa presente come le correzioni proposte dal Notaio dimostrino la correttezza delle contestazioni avanzate dall'opposizione in sede di approvazione dello Statuto nel mese di aprile, esprimendo dubbi sull'adeguatezza del lavoro svolto dai tecnici interessati alla redazione del testo iniziale.

Conclude, pertanto, dichiarando che non essendo cambiate la struttura e l'impostazione della proposta di Deliberazione, permangono a parere della minoranza le medesime obiezioni sollevate in occasione dell'esame consiliare in data 16.04.2019, chiedendo di allegare il testo della Deliberazione del Consiglio comunale n° 16 del 16 aprile 2019 e la relazione allora depositata dalla minoranza ed anticipando che l'opposizione si allontanerà dall'aula in occasione del voto.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Avv. Pasquale Simari, ribattendo di non ritenere sostanziali le modifiche apportate dal Notaio Pasquale e che, in ogni caso, se la struttura e l'impostazione della proposta di Deliberazione non sono cambiate sostanzialmente, non vi è alcuna necessità di nuova pubblicazione della procedura, atteso che la normativa vigente chiede che lo schema di atto deliberativo, e non i suoi allegati, vengano sottoposti a consultazione pubblica, schema di deliberazione che è rimasto inalterato.

Precisa che la Deliberazione n° 16 del 16 aprile 2019 autorizzava espressamente il Notaio, in sede di stipula dell'atto, ad apportare le modifiche necessarie.

Afferma, altresì, che ai sensi della dichiarazione di voto della minoranza e della decisione di allontanarsi dall'aula, si dimostra la superfluità dell'eventuale rinvio della discussione che era stato proposto dal Consigliere Marazzita.

Specifica, infine, che nessuna violazione alle prerogative dei consiglieri comunali si è consumata nella procedura di convocazione del Consiglio comunale, in quanto il Testo Unico Enti locali stabilisce che la materia del funzionamento dei Consigli comunali è rimessa alla regolamentazione degli Enti, ed il Regolamento comunale è stato pienamente rispettato.

Il Consigliere Marazzita ribatte che la minoranza ha contestato e continua a contestare la possibilità della costituzione di una società in house providing e che pertanto non può esprimersi favorevolmente alla proposta.

Alle ore 20.24 il Consigliere Alex Mandaglio si allontana temporaneamente dall'aula consiliare e vi fa rientro alle ore 20.25. Alle ore 20.25 i Consiglieri Biagio Nicola Marazzita e Fortunato Lucia si allontanano dall'aula consiliare (presenti n° 7: Panetta Carmelo, Panetta Giuseppina, Sorbara Sandro, Simari Pasquale, Mandaglio Alex, Nicolaci Salvatore, Sapioli Gaspare)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria Deliberazione n° 16 in data 16/04/2019 ad oggetto *"Costituzione della società Terme di Galatro s.r.l. a totale partecipazione pubblica e in house providing per la gestione del complesso termale ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro"*, con la quale venivano deliberate:

1. la costituzione di società a responsabilità limitata denominata "Terme di Galatro s.r.l." a totale partecipazione pubblica per la gestione in regime di "in house providing" del complesso termale e alberghiero "Fonti S. Elia";
2. l'approvazione dello Statuto della Società, facendo salve le modifiche che in fase di stipula dell'atto costitutivo il notaio incaricato ritenesse necessarie ed indispensabili per garantire la validità e l'efficacia dell'atto di costituzione;
3. l'approvazione del business plan relativo al quinquennio 2019/2023 predisposto dal Servizio Tecnico comunale.

Richiamata, altresì, la Determinazione Dirigenziale n°116 S.T. e n°141 R.G. del 02/05/2019 ad oggetto *"Atto costitutivo società in house "Terme di Galatro" – Servizio notarile di stipula dell'atto costitutivo e servizi connessi (fase istruttoria, fase di stipula, fase successiva alla stipula) – Presa atto sondaggio di mercato, approvazione offerta economica. Affidamento incarico ed impegno di spesa"*, con la quale si procedeva ad affidare, giusta indagine di mercato, il suddetto servizio al notaio Vittorio Pasquale, iscritto nel ruolo del distretto notarile di Palmi, con studio in Polistena;

Vista la nota mezzo pec dal Notaio Vittorio Pasquale, agli atti, con la quale lo stesso, all'esito dell'istruttoria svolta, trasmetteva il testo dello statuto della società "Terme di galatro s.r.l." riportante modificazioni rispetto alla versione approvata dal Consiglio comunale con Deliberazione n° 16 del 16/04/2019;

Premesso

- che con deliberazione n. 8 del 19/04/2016, il Consiglio comunale, al fine di addivenire alla gestione pubblica delle Terme, ha approvato lo Statuto della fondazione "Terme di Galatro", demandando al sindaco gli adempimenti consequenziali;
- che con deliberazione n. 15 del 27/04/2017, il Consiglio comunale, al fine di garantire l'immediata prosecuzione dell'attività delle Terme dopo il rilascio da parte della ex società concessionaria, nelle more della costituzione della fondazione, ha deliberato di *"assumere la gestione diretta in economia delle Nuove Terme con annesso albergo, con decorrenza dalla data di riacquisizione della piena disponibilità in capo al comune delle strutture tuttora abusivamente occupate dalla Terme Service srl, senza soluzione di continuità"*;
- che con deliberazione n. 66 del 16/11/2017, la Giunta comunale ha determinato in € 40.000,00 il fondo di dotazione dell'allora costituenda fondazione "Terme di Galatro";
- che con Sentenza n. 2584 del 02/02/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che *"la figura dell'affidamento in house trova la sua precipua collocazione nell'ambito di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e che proprio in tale ambito può trovare spazio l'analisi dell'ente al fine di rinvenire un agire sul mercato in termini concorrenziali con altri soggetti economici: situazione questa che va del tutto esclusa, in ragione della statutaria previsione della Fondazione, di non perseguire fini di lucro"*, escludendo pertanto la compatibilità dello strumento della fondazione con l'affidamento in house e la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in loro favore attraverso il suddetto modello gestionale di matrice comunitaria;
 - che il predetto arresto giurisprudenziale e le rilevanti limitazioni cui è soggetto l'ente locale, soprattutto in materia di spesa di personale a tempo determinato, confrontate con le nuove opportunità offerte per le società pubbliche dal Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 175/2016, come peraltro integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, hanno indotto l'amministrazione comunale a propendere per la costituzione di una società pubblica per l'affidamento in house del servizio termale piuttosto che alla costituzione di una fondazione;
 - che con deliberazione n. 28 del 04/05/2018, la Giunta comunale ha formulato indirizzo al responsabile del servizio tecnico comunale per la predisposizione degli atti previsti dalla vigente normativa in materia di società pubbliche propedeutici alla costituzione di una società di capitali a responsabilità limitata ed a totale partecipazione pubblica, partecipata esclusivamente dal Comune di Galatro, per la gestione delle Terme e dei servizi connessi,

ricorrendo se necessario al supporto esterno di specifiche figure professionali (dottore commercialista, avvocato, notaio, ecc.);

- che con determinazione n. 254 S.T. del 27/06/2018, il responsabile del servizio tecnico comunale ha approvato, quali atti propedeutici alla costituzione della società, giusta deliberazione G.C. n. 28/2018, la proposta di deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., la proposta di statuto ed il business plan della costituenda società;

Visti:

- la nuova proposta di statuto della società a totale partecipazione pubblica denominata "TERME DI GALATRO S.R.L.", di cui il Comune di Galatro sarà Socio Unico fino all'eventuale ingresso di ulteriori P.a. di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., trasmessa al Responsabile del Servizio Tecnico dal Notaio Vittorio Pasquale, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- il business plan della costituenda società, relativo al quinquennio 2019/2023, predisposto dal responsabile del servizio tecnico comunale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Valutata l'opportunità:

- **di adeguare** la Deliberazione n° 16 del 16 aprile 2019 nelle parti in cui vengono richiamate le norme statutarie, tenendo conto delle modifiche apportate nel nuovo testo trasmesso dal notaio;
- **di riapprovare**, per l'effetto, lo Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 16 aprile 2019;

Visto il D.Lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto altresì il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 5 e l'art. 192 in merito all'affidamento c.d. in house;

Considerato che nelle more della predisposizione del presente provvedimento amministrativo, vi è stato un intervento giurisprudenziale, il quale, da un lato ha sottoposto al vaglio della Corte Costituzione l'articolo 192 del codice dei contratti (Tar Liguria ordinanza 15 novembre 2018, n. 886: *"In relazione all'art. 76 della Costituzione ed all'art. 1 lettere a) ed eee) della legge 28.1.2016, n. 11 (recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014), va sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 192, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto nella motivazione del provvedimento di affidamento in house "delle ragioni del mancato ricorso al mercato"*) e dall'altro ha proposto questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla medesima materia (Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 7/01/2019 n.138; ordinanze 14/01/2019 nn.293 e 296: *Deve essere posto alla Corte di giustizia il seguente quesito interpretativo: "se il diritto dell'Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale*

(come quella dell'articolo 192, comma 2, del 'Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all'amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento;

Verificata la compatibilità dell'allegata proposta di statuto della costituenda società pubblica alla normativa sopra richiamata, considerato che:

- l'art. 1 della proposta di statuto prevede la costituzione di una società di capitali a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, in conformità all'art. 3, comma 1, del D Lgs. n. 175/2016;
- gli artt. 9 e 21 della proposta di statuto prevedono la nomina dell'organo di controllo o eventualmente di un revisore, in conformità all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016;
- l'art. 4 della proposta di statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo della società in house la produzione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico costituente la società a totale partecipazione pubblica, in conformità all'art. 4, commi 1 e 4, del D. Lgs. n. 175/2016;
- gli artt. 4 e 24 della proposta di statuto prevedono l'esercizio del controllo analogo del Comune di Galatro nei confronti della società a totale partecipazione pubblica, in conformità all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 ed all'art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016;
- l'art. 4 della proposta di statuto prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società a totale partecipazione pubblica deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Galatro in conformità all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 ed all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016:

- *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";*
- *"nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";*

Dato atto che la proposta di statuto della costituenda società pubblica, conformemente all'art. 4, comma 2, del citato Testo Unico, prevede quale oggetto sociale esclusivo (art. 4, comma 1, della proposta di statuto), la produzione del servizio di interesse generale costituito dalla *"Gestione del complesso Termale/Alberghiero "Fonti S. Elia" di proprietà del Comune di Galatro e dei servizi*

ad esso connessi, al fine di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente ed, in particolare, quelle indicate nell'art. 8 del vigente Statuto Comunale";

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, il predetto servizio da affidare in regime di "in house providing" alla costituenda società è da considerarsi "di interesse generale" ai sensi dell'art. 2 del citato decreto;

Rilevato che, ai sensi dell'art.5 del D.Lgs. n. 175/2016, *"l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica [...]deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"* e che *"l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese";*

Ritenuto che la costituzione della società pubblica sia strettamente necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Galatro, considerato che:

- la gestione di uno stabilimento termale e di un albergo è un servizio pubblico ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 (n. 1 e n. 5);
- ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale *"il Comune di Galatro considera le Terme proprio patrimonio fondamentale e caratterizzante, riconosce il ruolo primario e centrale della termalità per l'economia e lo sviluppo della comunità galatrese e promuove ed adotta ogni misura atta a favorire la valorizzazione del termalismo e del turismo termale. 2. Il Comune sostiene l'attività di ricerca finalizzata al pieno riconoscimento negli ambienti medico-scientifici della terapia termale quale strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela della salute. 3. Il Comune tutela e valorizza il territorio e le risorse ambientali in funzione della propria vocazione termale e promuove, anche in associazione o collaborazione con altri enti locali, categorie ed organismi economici e finanziari pubblici e privati, ogni attività a tale scopo necessaria";*
- il Comune di Galatro è proprietario del complesso termale ed alberghiero costituito dal Nuovo Stabilimento Termale con annesso albergo, sito Galatro in Viale delle Terme n. 1, nonché dall'adiacente struttura in passato adibita a Terme Comunali (c.d. Vecchie Terme) ed è, altresì, titolare della concessione regionale per la coltivazione della fonte termo-mineraria, giusto Decreto n.13439 del 12/11/2014 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palmi il 23/04/2015 al n. 972 S.3a;
- l'art. 2 della Legge Regionale 03.09.2012 n. 38 recante norme per la Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria, ha attribuito al Comune di Galatro la qualifica di Comune Termale in ragione della presenza nel suo territorio di risorse termali;
- l'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che *"gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo*

economico e civile delle comunità locali". Nell'ambito di tale categoria, una particolare disciplina riguarda i servizi a domanda individuale che sono identificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983, in tutte quelle attività poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente. (ex, multis, Corte dei Conti, Sez. Sicilia, Del. n.115/2015/PAR del 25.02.2015);

- la gestione pubblica dello stabilimento termale consente di conciliare l'efficace perseguimento degli obiettivi imprenditoriali dell'azienda termale con il perseguimento dello sviluppo economico e sociale della comunità di Galatro, finalità essenziale del Comune ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale, mentre la gestione privata è naturalmente orientata al conseguimento del profitto dell'imprenditore;

Ritenuto altresì che la costituzione della società pubblica per la gestione del complesso termale ed alberghiero tramite società pubblica rappresenta una scelta di gran lunga preferibile rispetto all'affidamento a terzi ed alla gestione diretta e risulta conforme ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, considerato che:

- la struttura termale rappresenta un'attività produttiva nell'ambito della quale possono trovare sbocco occupazionale numerosi cittadini, un importante presidio sanitario, noto in tutta la Regione per l'efficacia terapeutica delle sue acque termali, ed insieme alla struttura ricettiva, si presta a divenire un formidabile strumento per la realizzazione di politiche attive nel campo della promozione turistica e paesaggistica dell'intero territorio comunale oltre che della formazione professionale e della ricerca medica e scientifica;
- a fronte delle enormi potenzialità di sviluppo e dell'evidente redditività della struttura termale e alberghiera (certificata dal cospicuo utile registrato al termine della passata stagione e dalle favorevoli conclusioni dello studio previsionale effettuato nella fase istruttoria del presente procedimento) durante i sedici anni di esternalizzazione tramite concessione a terzi non si è realizzato alcun vantaggio per la collettività, a causa dell'assenza delle attese ricadute socio-economiche dell'attività gestionale privata, caratterizzata peraltro da numerose inadempienze, opportunamente contestate dal r.u.p., conclusasi con la riconsegna degli immobili e degli impianti in stato di evidente abbandono al termine del rapporto contrattuale;
- salvo rare eccezioni, il privato che gestisce beni pubblici tende a massimizzare il proprio profitto, riducendo al minimo il reimpiego dei propri ricavi in investimenti produttivi;
- la gestione della struttura termale ed alberghiera tramite società c.d. in house risulta pertanto quella che meglio si presta a realizzare i fini istituzionali dell'ente e perseguire gli interessi pubblici dei cittadini di Galatro e degli utenti del servizio termale;
- la gestione della struttura termale e alberghiera tramite società c.d. in house potrà essere finalizzata, oltre che alla tutela della legalità, anche alla realizzazione di fini sociali ed alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità galatrese, rivitalizzandone il tessuto economico, sociale e culturale ed arrestando il drammatico fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri;

- rispetto alla gestione diretta c.d. in economia da parte dell'Ente, la gestione tramite società pubblica non soggiace agli stessi limiti di spesa di personale, soprattutto a tempo determinato (spesa a tale titolo sostenuta nell'anno 2009: art. 9, comma 28, c. 28, D.L. n. 78/2010), limite che si attesta per il Comune di Galatro in circa € 50.000,00, come evidenziato negli atti di programmazione già adottati, e che non consente, se non per pochi mesi all'anno, il funzionamento a pieno regime del complesso termale ed alberghiero: sul punto in particolare è stato precisato che, sebbene le società pubbliche non siano del tutto prive di obblighi in materia di spese di personale, soprattutto in termini di contenimento e di riduzione dei costi, l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. *“permette all'ente socio un approccio flessibile alla problematica assunzionale, posto che la norma non contiene richiami diretti alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese, complessive ed individuali, del personale dipendente da enti pubblici (si pensi, per gli enti locali, all'obbligo di contenimento della spesa storica per il personale posto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006) o per le relative assunzioni (si pensi, sempre per gli enti locali, a quelle contenute nell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014) (ex, multis, Corte dei Conti, Sez. Liguria, Del. 80/2017 del 08.09.2017)”*;

Visto il *business plan* della costituenda società, relativo al quinquennio 2019/2023, predisposto dal responsabile del Servizio tecnico comunale, dal quale si evince la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della scelta di costituire la società in house, quale documento di valutazione e analisi della predetta convenienza economica e della sostenibilità finanziaria circa la scelta di costituire una società in house providing per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Ritenuto altresì che le seguenti ulteriori circostanze evidenzino la convenienza economica della scelta dell'Ente di costituire una società in house per la gestione della struttura termale ed alberghiera rispetto alla esternalizzazione:

- quale struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, lo stabilimento termale di proprietà del Comune di Galatro dispone di un budget annuale pari a € 600.000,00 risultante dall'ultimo contratto stipulato con l'A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria in data 14/02/2018, relativamente alla stagione termale 2018;
- la società in house sarà tenuta a versare al Comune un canone concessorio per come determinato dall'Ufficio Tecnico comunale giusta relazione tecnico - estimativa agli atti prot. 892 del 25.2.2019, da intendersi ivi richiamata, ed ammontante ad euro 84.700,81 annui per l'intero complesso termale - alberghiero ;

Preso atto che la materia è di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Libro V, Titolo V, Capo VII, del Codice civile, artt. 2462-2483, dedicato alle società a responsabilità limitata;

Rilevato che la costituzione di una società di capitali, nella forma della società a responsabilità limitata a totale controllo pubblico è espressamente prevista dell'art. 3, comma 1, del citato D.Lgs. n. 175/2016;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato D.Lgs. n. 175/2016, *"l'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata"*;

Visto l'art. 2463 del codice civile, ai sensi del quale costituiscono elementi essenziali dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

Dato atto, ai sensi del citato art. 2463 del codice civile e per gli effetti del citato art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016:

- 1) che la costituenda società di capitali a responsabilità limitata sarà a totale controllo pubblico, con il Comune di Galatro Socio Unico fino all'eventuale ingresso di ulteriori P.a. di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i , con sede in Galatro (RC), via V. Veneto, P.I.: 00256700808 (artt. 1, 2 e 5 della proposta di statuto);
- 2) che la costituenda società di capitali sarà denominata **"Terme di Galatro S.R.L."** ed avrà sede nel Comune di Galatro (artt. 1 e 2 della proposta di statuto);
- 3) che l'attività costituente l'oggetto sociale è la seguente: *"Gestione del complesso Termale/Alberghiero "Fonti S. Elia" di proprietà del Comune di Galatro e dei servizi ad esso connessi, al fine di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente ed, in particolare, quelle indicate nell'art. 8 del vigente Statuto Comunale"* (art. 4, comma 1, della proposta di statuto);
- 4) che l'ammontare del capitale sociale sarà pari ad € 100.000,00 e sarà interamente versato all'atto della costituzione (art. 5 della proposta di statuto);
- 5) che il conferimento del Comune di Galatro consisterà nel versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione;

6) che le norme relative al funzionamento della società e quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza sono contenute negli articoli da 9 a 21 della proposta di statuto: al riguardo si specifica:

- che, ai sensi dell'art. 9 della proposta di statuto, sono organi della società, ed è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società:
 - a) l'assemblea;
 - b) l'organo amministrativo, costituito dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione;
 - c) l'organo di controllo, costituito dal sindaco unico o dal collegio sindacale, ovvero in alternativa dal revisore unico;
- che, ai sensi dell'art. 14 della proposta di statuto, l'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico, nominato e revocato dal Comune di Galatro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 comma 2, lett. m) e 50 comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., ma l'assemblea, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto, a sua discrezione, da tre o cinque membri, compreso il presidente;
- che, ai sensi dell'art. 18 della proposta di statuto, l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della società, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate alla competenza dell'assemblea dalla legge e dallo statuto;
- che, ai sensi dell'art. 17 della proposta di statuto, all'amministratore unico spettano la rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale; nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione ovvero a chi lo sostituisce a norma di questo statuto e all'amministratore delegato, se nominato, nei limiti dei poteri conferitigli; coloro ai quali spetta la rappresentanza della società hanno facoltà di nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti e operazioni ovvero di determinate categorie di atti e operazioni;
- che, ai sensi dell'art. 21 della proposta di Statuto, è obbligatoria la nomina da parte dell'assemblea dell'organo di controllo o di un revisore; l'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione del Comune di Galatro al momento all'atto della nomina, da un solo membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi, tra cui il presidente, e due supplenti; la revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dell'assemblea e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo; il Comune di Galatro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla

società di revisione legale per l'intero periodo di durata del loro incarico; l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico stesso;

- 7) che la costituenda società sarà amministrata da un amministratore unico e si avvarrà obbligatoriamente di un organo di controllo o di un revisore.
- 8) che l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società sono al momento stimate in € 3.000,00;

Verificata inoltre la conformità della proposta di statuto alle prescrizioni del codice civile e ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, come recentemente positivizzati con le Direttive Appalti 2014/24/UE e 2014/25/UE ed ulteriormente sistematizzati nel corpo normativo del D.Lgs. n. 175/2016, come di seguito sinteticamente riportati:

- 1) Possesso dell'intero capitale sociale da parte di soci pubblici, con il Comune di Galatro Socio Unico fino all'eventuale ingresso di ulteriori P.a. di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i;
- 2) Sussistenza del cosiddetto "controllo analogo" così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria (es. Corte C.E., sentenza 11.05.2006, causa C-340/04 - sentenza Carbotermos.p.a.) e interna (es. Cons. Stato, sez. VI, n.168/2005; sez. V, n. 7345/2005) (Art. 1, 4 e 28 della proposta di statuto);
- 3) Previsione statutaria, in via certa e permanente, della incedibilità a privati, in tutto o in parte, della partecipazione totalitaria pubblica della società (es. Corte C.E., sentenza 11.05.2006, causa C-340/04 - sentenza Carbotermos.p.a.; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 03.03.2008, n. I) (Art. 8 della proposta di statuto);
- 4) Quasi esclusività, quantitativa e qualitativa, delle attività svolte dalla società partecipata nei confronti dell'ente controllante (sentenza Teckal C-I07/98; sentenza Carbotermos.p.a. C-340/04) e realizzazione da parte della società "in house", sul piano sostanziale, della parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto dell'ente controllante (sentenza Teckal C-I07/98), nel senso che ogni altra attività abbia solo un carattere marginale (Corte Giust. CE. Sez. II, 17.07.2008, causa C-371/05) ovvero venga realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non fuori dalla competenza territoriale del socio pubblico che detiene il controllo societario; con ciò precisando, che alla luce delle citate Direttive Appalti 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché degli artt. 4, comma 4, e 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, detta condizione di "marginalità" è da ritenersi soddisfatta ove oltre l'80% dell'attività del soggetto affidatario in house sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dal soggetto controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione affidante (Art. 4 della proposta di statuto);

Dato atto altresì, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 14 della proposta di statuto, l'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico, nominato dall'assemblea, e che, ai sensi del successivo art. 19 della proposta di statuto, all'amministratore unico spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del proprio ufficio e può essere riconosciuto un compenso onnicomprensivo, determinato annualmente in via anticipata con deliberazione dell'assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla società;

Rilevato che in materia di compensi degli amministratori delle società pubbliche controllate dalle regioni o dagli enti locali, l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, dispone che con proprio decreto, previa intesa in Conferenza unificata, il Ministro dell'economia e delle finanze definisca indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società, determinando altresì, per ciascuna fascia, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società dovranno fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, prevedendo inoltre i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, fino all'emanazione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *"restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166"*;

Preso atto che il decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 non è stato ancora adottato;

Rilevato pertanto che, ai sensi del comma 7 del citato art. 11, per determinare il compenso dell'amministratore unico della costituenda società debba farsi riferimento all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012, considerato che l'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 è limitato alle *"società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze"* per espressa previsione dell'art. 1 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012, il quale prevede che: *"A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"*;

Considerato tuttavia che tale disposizione non può trovare applicazione per le società di nuova costituzione, in quanto fa riferimento ad un parametro storico (*80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013*) non disponibile per le predette società;

Rilevato che la prima disciplina speciale dei compensi ai componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, è quella dettata dalla legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) con i commi 725, 726, 727 e 728;

Visto in particolare l'art. 1, comma 725, della citata legge, il quale prevedeva che *"nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il*

presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata";

Preso atto tuttavia che l'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2016 ha abrogato la citata disposizione in vista dell'attuazione dell'art. 11, comma 6e dell'emissione del decreto ministeriale in materia di classificazione delle società pubbliche e di compenso dei loro organi;

Rilevato tuttavia che la citata disposizione, seppur oggetto di abrogazione, ancorando il compenso dell'amministratore della società pubblica all'indennità del sindaco del Comune o del Presidente della Provincia che controllano la società, offre un parametro oggettivo e sempre disponibile al quale fare riferimento per determinare il compenso degli amministratori delle società pubbliche di nuova costituzione nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto pertanto opportuno e prudente, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, determinare il compenso dell'amministratore della costituenda società nella misura pari all'80% dell'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune di Galatro, ai sensi dell'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006, salva la possibilità che il citato compenso venga rideterminato in corso di carica da parte dell'assemblea dei soci una volta intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia;

Visto il Decreto sindacale n° 2469 del 30.05.2019 con il quale il Sindaco pro tempore del Comune di Galatro ha nominato il Sig. LIONE Domenico, nato a Cassano allo Jonio (CS) il 17.08.1968, ivi residente, amministratore unico ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, inoltre, demandare al Sindaco la nomina del revisore unico ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la procedura è stata sottoposta a consultazione pubblica, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 07/06/2018, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto in particolare che, mediante avviso pubblico del Sindaco prot. n. 1040 del 06.03.2019, la documentazione relativa alla procedura è stata pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Ente dal 06.03.2019 al 21.03.2019 con l'invito rivolto a chiunque avesse interesse a presentare osservazioni e/o proposte di modifica entro le ore 12 del 22.03.2019;

Dato atto che entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica;

Valutata, per le motivazioni sin qui rappresentate, la necessità e l'urgenza di procedere con successive deliberazioni di Consiglio Comunale all'affidamento diretto alla costituenda società in house a capitale interamente pubblico del servizio di gestione del complesso termale "Fonti S. Elia" ed alberghiero, di proprietà del Comune di Galatro, e dei servizi ad esso connessi, sulla base di appositi "disciplinari di servizio" approvati dal Comune di Galatro, nel rispetto di ogni altro adempimento di legge e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo perfezionamento dell'operazione di costituzione e all'avvio operativo della nuova compagine societaria, fermo restando che l'attivazione dei servizi alberghieri e di ristorazione resta subordinata alla

presentazione da parte della costituenda società, di separato *business plan* che dimostri la sostenibilità finanziaria ed economica delle predette attività approvato nelle forme di legge dal Consiglio del comune di Galatro ;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3, prot. n. 2498 del 31.05.2019 ;

Uditi i vari interventi;

Udita e fatta propria la proposta del consigliere Simari ;



Con n. 7 voti favorevoli su n. 7 consiglieri presenti e votanti (Panetta Carmelo, Panetta Giuseppina, Sorbara Sandro, Simari Pasquale, Mandaglio Alex, Nicolaci Salvatore, Sapioli Gaspare), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e da intendersi qui riportata con valore di motivazione;
2. **Di prendere atto** della nota mezzo pec dal Notaio Vittorio Pasquale, agli atti, affidatario del Servizio notarile di stipula dell'atto costitutivo della società "Terme di Galatro s.r.l." e dei servizi connessi , con la quale lo stesso, all'esito dell'istruttoria svolta, nell'esercizio delle facoltà espressamente previste dalla Deliberazione del C.C. n° 16 del 16/04/2019 (punto n. 3 del Deliberato), trasmetteva il testo dello statuto della società "Terme di galatro s.r.l." riportante modificazioni rispetto alla versione approvata dal Consiglio comunale con Deliberazione n° 16 del 16/04/2019;
3. **Di adeguare**, per l'effetto, la Deliberazione n° 16 del 16 aprile 2019 nelle parti in cui vengono richiamate le norme statutarie, tenendo conto delle modifiche apportate nel nuovo testo trasmesso dal notaio;
4. **Di riapprovare** a tal fine lo schema di statuto della società denominata "**Terme di Galatro S.R.L.**", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, quale risultante dalle modifiche proposte dal Notaio Vittorio Pasquale, affidatario del servizio notarile di stipula dell'atto costitutivo della società, fatte salve comunque le ulteriori eventuali modifiche che in fase di stipula dell'atto costitutivo il notaio incaricato riterrà necessarie ed indispensabili per garantire la validità ed efficacia dell'atto di costituzione;
5. **Di confermare**, per le parti non modificate, il contenuto della Deliberazione n°16 del 16 aprile 2019, anche con riferimento al business plan, relativo al quinquennio 2019/2023, predisposto dal responsabile del servizio tecnico comunale, quale documento di valutazione ed analisi della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta di costituire una società c.d. in house per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente con specifico riguardo alle attività inerenti la gestione del complesso termale "Fonti di S. Elia ";

6. Di **confermare**, come meglio precisato in premessa, che il successivo atto costitutivo della società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, c. 3, del D.Lgs.n. 175/2016, dovrà riportare gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del Codice Civile;
7. Di **confermare** che, ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2, del D.Lgs.n. 175/2016, i servizi da affidare, con successivo atto, in regime di "*in house providing*" alla costituenda società sono da considerarsi "di interesse generale" e, comunque, strettamente necessari al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Galatro;
8. Di **confermare**, come meglio precisato in premessa, che l'allegato schema di statuto sociale risulta conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in regime di "*in house providing*" e che, in particolare, prevede espressamente:
 - a. il capitale interamente pubblico ;
 - b. il divieto di cessione, in via certa e permanente, di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;
 - c. l'esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
 - d. l'obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
9. Di **confermare** che, come evidenziato dall'allegato schema di statuto, il capitale sociale iniziale (capitale di costituzione) è pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00) e sarà versato in unica soluzione all'atto della costituzione da parte del Comune di Galatro;
10. Di **confermare** in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, la compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;
11. Di **dare atto** che la procedura è già stata sottoposta a consultazione pubblica, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 07/06/2018, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., dal 06.03.2019 al 21.03.2019, senza che siano pervenute osservazioni e/o proposte di modifica;
12. Di **confermare** che, fino a diversa determinazione dell'assemblea dei soci, assunta secondo le modalità di legge, la società "**Terme di Galatro S.R.L.**" sarà amministrata da un amministratore unico;
13. Di **confermare** che il compenso dell'amministratore unico, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, per le motivazioni meglio enunciate in premessa, nella misura pari all'80% dell'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune di Galatro, ai sensi dell'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006, salva la possibilità che il citato compenso venga rideterminato in corso di carica da parte dell'assemblea dei soci una volta intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia;
14. Di **prendere atto** che con Decreto sindacale n° 2469 del 30.05.2019, il Sig. **LIONE Domenico**, nato a Cassano allo Jonio(CS) il 17.08.1968, ivi residente a , è stato nominato amministratore unico ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

15. Di **demandare** al Sindaco la nomina dell'organo di revisione legale dei conti della società ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
16. Di **trasmettere** la presente deliberazione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
17. Di **demandare** ai responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
18. Di **Dichiarare** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole, palesemente espressa da n. 7 consiglieri su n. 7 consiglieri presenti e votanti, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione - Denominazione e caratterizzazione

1. È costituita la società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata "TERME DI GALATRO S.R.L.", costituita dal Comune di Galatro.

Ai sensi dell'articolo 2250 del codice civile, finché la società avrà un socio unico, negli atti e nella corrispondenza sarà così indicata: TERME DI GALATRO S.R.L. - società in house a socio unico.

2. La società svolge la sua attività utilizzando le modalità dell'affidamento in house, ai sensi della legislazione vigente in materia di società a partecipazione pubblica, in quanto opera come strumento del Comune di Galatro per la produzione di servizi di interesse generale indicati al successivo art. 4.

3. Dalla compagine sociale sono esclusi i soci privati.

Art. 2 - Sede e domicilio

1. La società ha sede legale nel Comune di Galatro, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. cod. civ.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Galatro, nonché di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio suc-

cursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

3. Il domicilio dei soci e dei membri degli organi amministrativi e di controllo, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel registro delle imprese

Art. 3 - Durata

1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge con delibera dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto esclusivo la gestione del complesso Termale/Alberghiero "Fonti S. Elia" di proprietà del Comune di Galatro e dei servizi ad esso connessi, al fine di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e, in particolare, quelle indicate nell'art. 8 del vigente Statuto del Comune di Galatro.

Nell'ambito, ed in conformità all'oggetto sociale, la società potrà svolgere le attività di seguito elencate:

a) la promozione, la valorizzazione e l'utilizzo ottimale della sorgente di acque minerali termali esistente nel Comune di Galatro, con l'esercizio delle attività di costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento, ammodernamento, manutenzione e gestione di stabilimenti termali, compresi quelli integrati delle strutture e dei centri di cui alla lettera b),

in una visione volta a promuovere lo sviluppo economico e civile dello stesso Comune di Galatro;

b) la fornitura, ad integrazione dell'offerta termale, di servizi alla persona connessi con la salute fisica nell'accezione più ampia, quali la gestione di strutture para-termali, strutture mediche specialistiche, strutture fisiochinesiterapiche e pneumoterapiche, strutture di day hospital/day service, centri riabilitativi, centri dietetici, centri estetici;

c) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la manutenzione e la gestione di strutture al servizio diretto degli stabilimenti termali, quali, a titolo esemplificativo, strutture ricettive, esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, parcheggi, palestre, piscine, saune, strutture per il fitness ed il tempo libero;

d) il commercio al dettaglio, anche online, di tutti i prodotti collegati, direttamente o indirettamente, all'esercizio dell'attività termale;

e) la produzione, la distribuzione e la vendita di propri prodotti curativi e cosmetici;

f) l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni e di iniziative rivolte a promuovere e pubblicizzare il patrimonio idrotermale del Comune di Galatro;

g) la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-



scientifici, finalizzati alla conoscenza ed alla tutela delle risorse termali del Comune di Galatro;

h) la realizzazione di specifici progetti di ricerca applicata inerenti le cure e le terapie nel settore idrologico termale correlate alla caratterizzazione terapeutica delle risorse idrotermali presenti nel territorio del Comune di Galatro;

i) la formazione di personale specializzato nel settore termale e nel settore del benessere;

j) la consulenza per lo studio, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture relative alle cure e alle terapie nel settore idrologico termale, nonché agli insediamenti per lo sviluppo economico e turistico del Comune di Galatro.

2. I servizi di cui al primo comma sono forniti dalla società in base ad affidamento diretto ricevuto da parte del Comune di Galatro, che esercita sulla società medesima un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. L'affidamento diretto è regolato da appositi Disciplinari (di esecuzione del servizio) che definisce la tipologia e il contenuto dei servizi, gli indicatori necessari per misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa all'ente pubblico o agli enti pubblici che esercitano il controllo analogo.

3. La società opera in via prevalente con il comune di Galatro. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato

della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal suddetto ente pubblico. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, in esse compresa l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione. È in ogni caso esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico.

5. È fatto divieto alla società di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale ammonta ad euro 100.000,00 (euro centomila/00).

Art. 6 - Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea ed alle condizioni e nei termini dalla stessa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e di questo statuto.

2. Possono essere conferiti in società, in caso di aumento del capitale sociale, oltre al danaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, beni in natura e crediti, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2464 cod. civ.

3. Nell'ipotesi di riduzione per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede legale della società della documentazione contemplata dal secondo comma dell'art. 2482-bis cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 7 - Finanziamenti

1. La società non può ottenere da parte dei soci, salvo che per quanto disposto dall'articolo 2482 ter cod. civ., aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzia, ove abbia registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato risorse disponibili per il ripianamento delle perdite.

2. Sono consentiti trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativo allo svolgimento del servizio di pubblico interesse ovvero per realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni, al fine di salvaguardare la conti-

nuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.

Art. 8 - Del trasferimento di quote

1. Il comune di Galatro potrà trasferire parte della sua partecipazione sociale, sino ad un massimo del 49% (quarantanove per cento), solo ad altre pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. La decisione di alienare o di costituire vincoli sulle quote sono adottate con le modalità previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9 - Organi della società

1. Sono organi della società:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo amministrativo, costituito dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di controllo, costituito dal Sindaco unico o dal Collegio sindacale - composto da 3 membri effettivi più due supplenti - ovvero, in alternativa, da un revisore unico;

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento



dell'attività ed è vietato altresì corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis del Codice Civile, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le modificazioni di questo statuto;
- l'adozione dei provvedimenti previsti dal quarto comma dell'art. 2482-bis cod. civ.;
- lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- la revoca dello stato di liquidazione.

3. Sono inoltre riservate alla competenza dell'assemblea le decisioni concernenti:

- gli indirizzi generali di gestione dei servizi alla società affidati in house;
- gli acquisti e le alienazioni di immobili, aziende e rami di azienda;
- l'assunzione di finanziamento di qualsiasi genere ed importo;
- le operazioni societarie che comportino rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, alla dimensione attuale e prospettica dell'organismo societario;
- lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del precedente art. 4
- la scelta di avvalersi di un Direttore Generale e la nomina dello stesso ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

4. Devono essere adottate con le modalità di cui ai commi primo e secondo dell'art. 7 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le decisioni dell'assemblea concernenti:

- le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso la sede legale, di norma, ovvero in altro luogo, purché situa-

to nel territorio del Comune di Galatro.

2. La convocazione è effettuata tramite avviso inviato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, agli aventi diritto, nel proprio domicilio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. A mero titolo esemplificativo, pertanto, la convocazione può avvenire mediante lettera raccomandata A/R, mediante lettera consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, mediante fax confermato, mediante e-mail con notifica di avvenuta ricezione.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i membri dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 12 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento degli indicati soggetti, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche estraneo alla società. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.


3. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione di essa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea stessa, stabilire le modalità, non segrete, con cui il voto può essere espresso, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-



scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

5. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera svolta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario dell'adunanza o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

7. Il verbale deve contenere le indicazioni richieste dall'art. 2375 cod. civ.

8. L'assemblea, qualunque sia la decisione da prendere, in prima convocazione come in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale.

Art. 13 - Partecipazione all'assemblea

1. Il socio partecipa all'assemblea mediante il legale rappresentante pro tempore dell'Ente o suo delegato.

2. La delega può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.

3. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco. I soci possono farsi sostituire solo da chi sia

espressamente indicato nella delega.

4. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società

TITOLO V

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico ed è nominato e revocato dal Comune di Galatro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 comma 2, lett. m) e 50 comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.. Dell'avvenuta nomina o della revoca l'Assemblea prende atto.

2. L'Assemblea, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, a discrezione dell'assemblea stessa, da tre o cinque membri, compreso il Presidente.

3. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare, laddove si tratti di organo amministrativo monocratico, sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno dall'ente pubblico che effettua il controllo.

4. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Gli amministratori possono essere anche non soci.

6. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dal comune di Galatro, in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

8. Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori:

a) la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti da questo statuto;

b) l'inottemperanza degli indirizzi impartiti dall'ente pubblico unico socio o dagli enti pubblici che esercitano il controllo anlogo congiunto;

c) l'inottemperanza alle norme in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33;

d) il conseguimento da parte della società di un risultato economico negativo per due anni consecutivi, salvo che tale risultato economico sia coerente con un piano di risanamento

preventivamente approvato dall'ente pubblico unico socio o dagli enti pubblici che esercitano il controllo analogo congiunto.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Comune di Galatro, provvede alla loro sostituzione in modo da assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo. I nuovi amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, la nomina deve avvenire con procedure d'urgenza. In tal caso l'organo di controllo può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

11. Agli amministratori si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

12. Gli amministratori devono rispettare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

13. Vale per gli amministratori il regime di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs 39/2013 e s.m.i e dalla normativa applicabile alla società.

Art. 15 - Requisiti degli amministratori

1. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa applicabile alla società.



2. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che:

a) si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ.;

b) si trovano in situazione di conflitto di interessi con la società;

c) sono dipendenti dell'ente pubblico unico socio e degli enti pubblici che esercitano il controllo analogo congiunto.

d) versano in ogni altra situazione di inconferibilità di incarico o incompatibilità prevista dalla normativa applicabile alla società.

Art. 16 - Presidente e Vice Presidente

del Consiglio di Amministrazione

1. Qualora non sia stato provveduto al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente che svolga esclusivamente le funzioni di sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al vice presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

2. Quando il vice presidente sia assente o impedito o non sia stato nominato, l'ufficio di presidente è assunto, a tutti gli effetti, dal consigliere più anziano nella carica o, in caso di parità, da quello più anziano di età.

3. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del pre-

sidente stesso.

Art. 17 - Rappresentanza della società

1. All'amministratore unico spetta la rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale.
2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero a chi lo sostituisce a norma di questo statuto e all'amministratore delegato, se nominato, nei limiti dei poteri conferitigli.
3. Coloro ai quali spetta la rappresentanza della società hanno facoltà di nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti e operazioni ovvero di determinate categorie di atti e operazioni.

Art. 18 - Poteri dell'Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della società, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal terzo comma del precedente art. 10.
2. Qualora venga nominato il consiglio di amministrazione, quest'ultimo può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea. In tali casi si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quar-

to, quinto e sesto dell'art. 2381 cod. civ.; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel quinto comma dell'art. 2475 cod. civ.

3. Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, spetta all'organo amministrativo la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta, con definizione dei loro compiti e delle modalità di funzionamento e designazione dei componenti di essi. I comitati suddetti sono privi di rilevanza esterna e riferiscono all'organo amministrativo. Ai componenti dei comitati medesimi non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Art. 18 bis - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale.

2. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso

- di urgenza, almeno un giorno prima.
4. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
 5. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel comune di Galatro.
 6. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal quarto comma del precedente art. 12 per le riunioni dell'assemblea.
 7. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.
 8. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti.
 9. In caso di parità di voti, la proposta si intende approvata o respinta a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.
 10. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

1. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese



effettivamente sostenute in ragione dell'ufficio e viene riconosciuto un compenso omnnicomprensivo, determinato annualmente in via anticipata con deliberazione dell'assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla società.

2. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato, all'organo amministrativo.

TITOLO VI

DIRETTORE GENERALE

Art. 20 - Il Direttore Generale

1. Per la gestione operativa della società può essere nominato un Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale, in quanto lavoratore subordinato con contratto di lavoro privato ai sensi del TUSP, viene nominato dall'Assemblea su proposta del Comune di Galatro, previa procedura comparativa ad evidenza pubblica. La spesa è a carico della società.

3. Il Direttore Generale può esser revocato per giusta causa e deve possedere gli stessi requisiti previsti dal D. Lgs 267/2000 per la nomina del Direttore Generale. L'incarico di direttore Generale è assoggettato al regime di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs 39/2013 e. s.m.i.

4. Al Direttore Generale è attribuito un compenso entro i limiti della normativa vigente.

5. Il Direttore Generale, oltre ai requisiti di moralità, deve possedere elevati livelli di professionalità, specializzazione e capacità tecniche attinenti ed adeguati requisiti culturali. Valgono per il direttore Generale le stesse condizioni, divieti, incompatibilità, decadenze, inconfiribilità, cause ostative previste per l'organo amministrativo. Sono fatti salvi altri ed ulteriori requisiti inseriti nel preventivo avviso pubblico di selezione.

6. Il Direttore Generale, per il quale vigono le stesse responsabilità previste per l'Amministratore Unico, deve dare attuazione alle decisioni dell'Organo amministrativo ed a ogni altra attività come stabilito dal contratto di lavoro individuale e dal codice civile.

7. Qualora l'organo di Amministrazione dovesse ritenere che l'attività svolta dal Direttore Generale non sia congrua e funzionale o comunque insufficiente, non altamente diligente rispetto agli obiettivi della società, d'intesa con l'Assemblea e previo preavviso di almeno due mesi, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

8. Si potrà procedere alla nomina del Direttore Generale solo nel caso in cui la società raggiunga determinati livelli di fatturato o di organico per come valutato dall'Assemblea dei soci.

9. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato ancora nominato e tale nomina si renda necessaria ai sensi del prece-

dente comma 8, l'Assemblea può attribuire le funzioni di direttore Generale all'Amministratore unico o a al Presidente del Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso a tali soggetti non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

TITOLO VII

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'organo di controllo o il Revisore legale unico è nominato e revocato dal Comune di Galatro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 comma 2, lett. m) e 50 comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. Dell'avvenuta nomina o della revoca l'Assemblea prende atto.

2. L'organo di controllo è composto, su decisione del comune di Galatro all'atto della nomina, da un solo membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi, tra cui il presidente, e due supplenti. All'atto della nomina il comune di Galatro definisce il compenso per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3. Nella nomina dell'organo di controllo deve essere assicurato, ai sensi del DPR 251/2012, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare, laddove si tratti di organo di controllo monocratico,

sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno dal comune di Galatro.

Qualora la società abbia un organo di controllo collegiale, la scelta dei componenti di esso da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

4. All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; si applica, inoltre, il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

5. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa applicabile alla società.

6. I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

7. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo di controllo.

8. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche per audio-conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal quinto comma del precedente



art. 12 per le riunioni dell'Assemblea.

9. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dell'Assemblea e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un Revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di controllo.

11. Il Comune di Galatro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al Revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intero periodo di durata del loro incarico.

12. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico stesso.

TITOLO VIII

BILANCI E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO

Art. 22 - Esercizi sociali

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 - Bilancio

1. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro settanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 cod. civ.

2. Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, e la relazione sul governo societario di cui al successivo 24, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. L'ente pubblico unico socio può prenderne visione.

3. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

4. L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Articolo 24 - Controllo analogo - indirizzi e controlli

1. Il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In presenza di più soci enti pubblici, il controllo analogo viene esercitato congiuntamente dai soci, secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Il controllo analogo si intende esercitato dal socio unico o dalla compagine sociale in forma di indirizzo - controllo ex ante, monitoraggio - controllo concomitante e verifica - controllo ex post. In particolare, il controllo analogo è esercitato attraverso:

- la definizione e la formalizzazione di linee guida, di-

rettive ed indirizzi delle attività e servizi che la società è chiamata a svolgere e che vengono aggiornate di anno in anno, anche con riferimento alla rimodulazione delle risorse previste e al reperimento delle risorse aggiuntive;


- il controllo monitoraggio sulla gestione della società, sul patrimonio conferito e sull'organizzazione dei servizi affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, rispetto alle quali potranno anche essere formulate precise modalità e termini;
- il controllo generale sullo stato di attuazione degli obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta dalla società;
- la relazione annuale sullo stato della società, con audizione dell'organo amministrativo, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati, al numero, alla composizione ed al costo unitario dei servizi affidati e del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi, forniture, al grado di attuazione dei programmi, al grado di soddisfazione dell'utenza.

3. In caso di pluralità di soci enti pubblici le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto saranno stabilite dagli enti soci mediante convenzione di cui all'art. 30 del

decreto legislativo n. 267/2000 e con l'istituzione di un Comitato di Coordinamento composto da tutti gli enti soci, nell'ambito del quale ogni ente socio dispone di un solo voto e di un Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo. La convenzione garantisce un controllo sull'attività della società da parte dei soci, di tipo preventivo, concomitante e successivo, in conformità ai principi dettati dal precedente comma, e disciplina i rapporti tra soci, le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento degli organismi attraverso cui verrà esercitato il controllo analogo congiunto.

4. In ogni caso il socio unico o la compagine sociale, con le modalità che verranno previste dalla convenzione di cui al precedente comma, devono:

- approvare in via preventiva un PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ed il relativo budget;
- approvare in via preventiva il PIANO OPERATIVO ANNUALE DI SVILUPPO - P.O.d.S. - per l'anno successivo, il quale sarà costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal socio o dai soci che esercitano il controllo analogo congiunto e che propongono eventuali variazioni;
- approvare in via preventiva, salvo ratifica in caso di provvedimento urgente adottato dall'organo amministrativo, gli atti di gestione straordinaria e quelli fondamentali della gestione;
- approvare l'organigramma della società, nonché il piano



del fabbisogno di personale e le relative modifiche;

- approvare il regolamento del personale e delle fasce retributive;
- approvare le delibere che eccedono il programma di attività e il budget e quelle assunte in contrasto con la convenzione per il controllo analogo congiunto;
- ottenere dall'organo amministrativo l'elenco delle delibere adottate dalla società e i relativi verbali;
- ottenere relazioni periodiche sull'andamento della gestione e dei servizi svolti, ed in particolare la relazione illustrativa sull'andamento della gestione relativo al primo semestre dell'esercizio, per un confronto con i dati previsionali, onde consentire al socio unico o alla compagine sociale di richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;
- ottenere report trimestrali per eventuali valutazioni, sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione approvati dalla società;
- ottenere dall'organo amministrativo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario, che dia atto della verifica infrannuale del rispetto degli equilibri economico-finanziari, della valutazione del rischio di crisi aziendale e dello

stato di attuazione degli equilibri fissati, con particolare riferimento al contenimento della spesa di funzionamento, ivi compresa quella di gestione del personale;

- verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive da compiere in caso di scostamento dell'equilibrio finanziario.

5. La convenzione sul controllo analogo disciplina anche i rapporti tra i soci, le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Indirizzo.

6. Il comitato di Coordinamento definisce le linee guida per il Comitato di Indirizzo, in armonia con la convenzione per il controllo analogo sottoscritta dagli enti soci.

7. Il comitato di Indirizzo verbalizza le proprie sedute raccolte in apposito registro e ne dà notizia all'Organo amministrativo.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 che precede, l'organo amministrativo, l'organo di controllo o il revisore sono tenuti ad informare costantemente il socio unico o la compagine sociale dei fatti di rilevanza gestionale, ad illustrare adeguatamente le relazioni e i documenti da loro redatti e a tenere conto scrupolosamente delle osservazioni formulate dal socio unico o dalla compagine sociale in relazione al bilancio e alla attuazione degli atti di programmazione, di-

sponendo le variazioni e i correttivi che dovessero rendersi necessari al fine di garantire al socio unico o alla compagine sociale l'effettiva capacità di controllo dei servizi resi.

9. Ulteriori e specifiche forme di controllo analogo possono essere disciplinate con apposito regolamento di competenza dell'unico socio, ovvero della compagine sociale, con le modalità che verranno previste nell'apposita convenzione.

10. Il socio unico o la compagine sociale, nonché i soggetti e gli organi istituzionali riconducibili ad essi, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società, al socio unico e/o ai soci nonché a terzi.

11. In ogni caso, tutti i documenti inviati dalla società al Comune di Galatro saranno depositati presso la Segreteria comunale e resi disponibili ai consiglieri comunali per l'esercizio delle loro prerogative istituzionali.

TITOLO IX

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione della società

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla

legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

TITOLO X

NORME FINALI

Articolo 26


Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non contemplato da questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni relative alle società a partecipazione pubbliche, in particolare alle società *in house*, nonché alle norme dettate dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, alle norme dettate per le società per azioni ed alle norme generali di diritto privato.



COMUNE DI GALATRO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 09 Data 03/06/2019	OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AD OGGETTO "ADEGUAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N° 16 DEL 16 APRILE 2019 COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' "TERME DI GALATRO SRL" E RIAPPROVAZIONE STATUTO"
----------------------------------	--

Il sottoscritto Dott. Paolo MACRINA, in qualità di Revisore Unico del COMUNE DI GALATRO, nominato con delibera consiliare n. 29 del 20/12/2018,

PREMESSO

- Che è intenzione dell'Amministrazione Comunale di Galatro procedere con la costituzione di una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica e in house providing, per la gestione del complesso termale di proprietà del Comune di Galatro;
- Che con deliberazione n. 28 del 04/05/2018, la Giunta Comunale del Comune di Galatro ha fornito "Atto di indirizzo al responsabile del settore tecnico per la predisposizione degli atti propedeutici alla costituzione di una società a totale partecipazione pubblica per la gestione delle Terme";
- Che con deliberazione n. 12 del 05/03/2019, la Giunta Comunale del Comune di Galatro ha approvato lo "Schema di proposta di deliberazione al Consiglio Comunale della società a responsabilità limitata "Terme di Galatro s.r.l." a totale partecipazione pubblica e in house-providing per la gestione del complesso termale/alberghiero di proprietà del Comune di Galatro con allegato schema di statuto societario e Business plan per la gestione dello stabilimento termale";
- Che sulla predetta deliberazione sono stati apposti, in data 05/03/2019, a norma di legge, i previsti pareri di regolarità tecnica e contabile, da parte dei competenti Responsabili dei Servizi interessati, che attestano non solo la regolarità tecnico-amministrativa della procedura intrapresa, ma anche la regolarità contabile della stessa, nonché la necessaria copertura finanziaria e sostenibilità economica;
- Il Consiglio Comunale dell'Ente in data 16/04/2019 approvava la deliberazione n. 16 ad oggetto "COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA TERME DI GALATRO S.R.L. A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA E IN HOUSE PROVIDING PER LA GESTIONE DEL COMPLESSO TERMALE ED ALBERGHIERO DEL COMUNE DI GALATRO", sulla cui proposta il sottoscritto Revisore dei Conti aveva espresso proprio parere con Verbale n. 04 del 10/04/2019;

CONSIDERATO CHE

- A seguito di successiva istruttoria, anche in forza di segnalazione qualificata da parte del Notaio Dott. Vittorio Pasquale, incaricato dall'Ente per il servizio di stipula dell'atto costitutivo e dei servizi connessi, l'Amministrazione Comunale di Galatro ha ritenuto procedere con l'adeguamento dello Statuto della costituenda Società a Responsabilità Limitata "Terme di Galatro S.R.L." e della Deliberazione C.C. n. 16 del 16/04/2019;
- In data 30/05/2019 venivano trasmessi allo scrivente, via PEC, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Galatro:
 - a) proposta di deliberazione al C.C. ad oggetto "ADEGUAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N° 16 DEL 16 APRILE 2019 COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' "TERME DI GALATRO SRL" E RIAPPROVAZIONE STATUTO";
 - b) PEC del 29/05/2019 a firma del Notaio Vittorio Pasquale;
 - c) proposta nuovo statuto societario;
 - d) parere di regolarità tecnica e contabile;

RICHIAMATO

l'art. 239, del d.lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede al comma 1, lettera b.3), che l'organo di revisione esprima un parere sulla modalità di gestione dei servizi e sulle proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

RICHIAMATO

Il vigente "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, ed in particolare:

- l'art. 5, comma 1, il quale dispone che "...l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa";
- l'art. 7, comma 1, lett. c) secondo il quale "La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali", come nel caso di specie;

PRESO ATTO

- di tutta la documentazione trasmessa;
- dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Servizi;

RICHIAMATO

- il proprio parere espresso con Verbale n. 04 del 10/04/2019;

ESAMINATO

il contenuto della proposta di deliberazione, con la quale l'Amministrazione Comunale ha valutato l'opportunità (testualmente):

- di adeguare la Deliberazione n° 16 del 16 aprile 2019 nelle parti in cui vengono richiamate le norme statutarie alle norme statutarie alla luce delle modifiche apportate nel nuovo testo trasmesso dal notaio;
- di riapprovare, per l'effetto, lo Statuto approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 16 aprile 2019;
- di confermare, per le parti non modificate, il contenuto della Deliberazione n° 16 del 16 aprile 2019, anche con riferimento al business plan, relativo al quinquennio 2019/2023, predisposto dal responsabile del servizio tecnico comunale, quale documento di valutazione ed analisi della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta di costituire una società c.d. in house per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente con specifico riguardo alle attività inerenti la gestione del complesso termale "Fonti di S. Elia";


ESAMINATO

Lo schema del nuovo statuto societario, costituito da n. 26 articoli, allegato alla proposta di deliberazione, e ritenuto lo stesso rispettoso della normativa di settore;

ESAMINATO

Il business plan per il periodo 2019-2023, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale con la collaborazione di professionista incaricato, con il quale viene ad essere rappresentata la sostenibilità economica e finanziaria della gestione della costituenda società in house, per il periodo ipotizzato di n. 5 anni;

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019-2021;
 - con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 29.03.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;
- 

- il bilancio di previsione 2019-2021, approvato dal Consiglio Comunale, riporta correttamente le rappresentazioni contabili derivanti dalla volontà di costituire la società in house, a totale partecipazione pubblica dell'Ente, prevedendo nella parte uscita, la spesa derivante dall'ammontare del capitale sociale pari ad euro 100.000,00 che sarà interamente versato all'atto della costituzione, e nella parte entrata lo stanziamento previsto quale introito da canone concessorio;

CONSIDERATO CHE

dall'analisi della documentazione trasmessa viene rilevata la correttezza degli atti amministrativi posti in essere circa l'iter costitutivo della società;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

tutto ciò premesso e considerato, il Revisore Unico

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto "ADEGUAMENTO DELIBERAZIONE C.C. N° 16 DEL 16 APRILE 2019 COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' "TERME DI GALATRO SRL" E RIAPPROVAZIONE STATUTO".

RACCOMANDA


- di verificare periodicamente il mantenimento di tutti i requisiti di legge richiesti;
- di verificare periodicamente il mantenimento della condizione di convenienza economica e di sostenibilità finanziaria della gestione;
- di procedere con il controllo analogo previsto per legge;
- di provvedere annualmente con la ricognizione e la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche;
- di trasmettere tutti gli atti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Corte dei Conti per quanto di competenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li, 3 giugno 2019.

L'organo di revisione economico-finanziaria

Dott. Paolo MACRINA





COMUNE DI GALATRO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera N.	Adunanza del	OGGETTO:
16	16/04/2019	Costituzione della società TERME DI GALATRO s.r.l. a totale partecipazione pubblica e in house providing per la gestione del complesso termale ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **sedici** del mese di **aprile**, alle ore **18,40** nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Sindaco, in sessione straordinaria urgente di prima convocazione e seduta pubblica.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti il **Presidente** ed i Consiglieri sotto indicati:

CONSIGLIERE	Presente	CONSIGLIERE	Presente
	SI - NO		SI - NO
<i>Sandro SORBARA</i>	SI	<i>Mariano CORREALE</i>	SI
<i>Alex MANDAGLIO</i>	SI	<i>Salvatore NICOLACI</i>	SI
<i>Pasquale SIMARI</i>	SI	<i>Biagio Nicola MARAZZITA</i>	SI
<i>Gaspare SAPIOLI</i>	SI	<i>Fortunato LUCIA</i>	SI
<i>Giuseppina PANETTA</i>	SI	<i>Francesco MIGALI</i>	NO

CONSIGLIERI ASSEGNATI n.11 (compresi il Sindaco)

PRESENTI N. 10

ASSENTI N.2

Assiste con funzioni di Segretario la Dott.ssa Caterina Paola Romanò

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a termine di legge, il Sig. Carmelo Panetta – Sindaco - assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, passa alla trattazione dell'argomento posto all'o.d.

Il Sindaco-Presidente relaziona sull'argomento in oggetto illustrando ai convenuti l'iter seguito che ha portato alla determinazione della costituzione della Società Terme di Galatro s.r.l. a totale partecipazione pubblica (*in house providing*) per la gestione del complesso termale ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro.

Aperta la discussione, chiesta ed ottenuta la parola interviene il consigliere di maggioranza **Gaspere Sapioli** il quale dà lettura di un intervento che deposita agli atti per essere allegato alla presente delibera (allegato n. 1).

Chiesta ed ottenuta la parola interviene il Capogruppo di Minoranza **Biagio Nicola Marazzita** il quale rappresenta che vorrebbe condividere la serenità e la convinzione espresse dagli intervenuti, ma deve necessariamente richiamare in questa sede le posizioni in passato da lui assunte in seno al Consiglio comunale in favore di una partecipazione pubblica allargata a più enti pubblici, non condividendo assolutamente la scelta del comune - socio unico. Rileva come in passato la minoranza aveva proposto e chiesto l'istituzione di una commissione consiliare con il compito di individuare il migliore assetto organizzativo per la gestione delle terme e di vigilare sulle assunzioni di personale alle Terme.

Continuando nell'intervento il Cons. Marazzita evidenzia le ulteriori criticità :

- le acque Termali sono un profilo economico - giuridico siano considerate "merce" fa sì che la gestione del complesso termale sia assoggettato ad un regime autorizzatorio e concessorio. La normativa regionale prevede l'iscrizione alla Camera di Commercio del soggetto (società) deputato alla gestione del complesso termale.

- la società dovrà affrontare notevoli spese per la gestione dell'albergo e del ristorante e questo non può gravare sul comune. In tal senso, a suo avviso, vanno lette tutte le raccomandazioni dell'organo di revisione.

Ritiene, pertanto, che la formula organizzativa della " società *in house*" sia non conforme alla disciplina vigente sull' "in house" per le ragioni che si riserva di esporre prima che la proposta sia messa ai voti e riportate in un documento di cui si riserva la lettura in aula .

Interviene il Consigliere **Alex Mandaglio** il quale, come capogruppo di maggioranza, evidenzia che la scelta dell' *in house providing* è coerente con il programma di mandato di questa Amministrazione che ha operato per step: il primo passo è stato la ripresa dello stabilimento. Oggi con la costituzione della società, ponendo così le basi per un nuovo inizio. Gli anni a seguire daranno ragione all'odierna scelta.

Chiusi gli interventi il **Sindaco-Presidente** dispone che si passi alla votazione.

Il Capogruppo di minoranza **Biagio Nicola Marazzita** da lettura di un documento che deposita agli atti per essere allegato al presente verbale di deliberazione (Allegato 2).

Conclusa la lettura del predetto documento i Cons. Biagio Nicola Marazzita e Fortunato Lucia si allontanano dall'aula .

Consiglieri presenti n. 8 (Sindaco compreso).

Interviene il Consigliere di maggioranza **Pasquale Simari** il quale evidenzia che gli aspetti affrontati nel documento letto dal consigliere Marazzita riguardano la fase dell'affidamento dei servizi e non della costituzione della società oggetto della proposta di delibera odierna. L' *in house*

è una delle quattro forme previste dal legislatore (D.lgs n. 175/2016). La minoranza ha sempre giudicato sbagliata la scelta proposta dall'Amministrazione Comunale, ma non si è mai espressa sulla forma alternativa da scegliere per la gestione dello stabilimento termale.

Questa amministrazione, anche in relazione all'esperienza fallimentare del passato caratterizzata dall'affidamento al privato, ritiene che la gestione pubblica sia la forma migliore. In tal senso si è ritenuto che la formula della *società in house* sia la migliore da seguire.

Evidenzia che l'art. 5 del D. lgs. N. 50/2016 risulta perfettamente rispettato nelle norme dello Statuto della costituenda società.

La costituzione della *società in house* è una scelta strategica che potrà avere delle significative ricadute sociali ed economiche per Galatro.

Il parere reso dal Revisore dei conti verifica e certifica il rispetto della normativa in materia e la sostenibilità della scelta operata.

A nome del gruppo di maggioranza ritiene pretestuose e prive di fondamento giuridico quanto dichiarato nel documento depositato dalla minoranza. Annuncia voto favorevole.

Interviene il consigliere **Sorbara Sandro** il quale evidenzia che la minoranza, uscendo dall'aula prima della votazione, ha perso un'occasione storica di condividere una scelta di estrema valenza per il Comune e per tutta la cittadinanza galatrese.

Invita, quindi, tutti i consiglieri ad esprimere voto favorevole.

Interviene in chiusura Il Sindaco-Presidente. Rammenta che la minoranza è stata coinvolta ancor prima dell'approvazione della proposta di deliberazione approvata con delibera della G.C. n. 12/2019. Nessuna indicazione è pervenuta dalla minoranza nella fase preliminare. Ricorda al tal fine la riunione appositamente tenutasi in data 2.3.2019.

E' dovere di tutti prodigarsi per dare una mano allo sviluppo ed alla crescita di questo paese. L'obiettivo è e resta la gestione dello stabilimento termale sotto il controllo pubblico pieno.

Ringrazia il gruppo di maggioranza per il supporto e tutti i funzionari che hanno lavorato con tenacia per arrivare alla tappa odierna. La costituzione della società in house e il "punto di partenza" per un nuovo sviluppo del nostro territorio.

Invita, quindi, il consiglio di procedere alla votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione n. 8 del 19/04/2016, il Consiglio comunale, al fine di addivenire alla gestione pubblica delle Terme, ha approvato lo Statuto della fondazione "Terme di Galatro", demandando al sindaco gli adempimenti consequenziali;
- che con deliberazione n. 15 del 27/04/2017, il Consiglio comunale, al fine di garantire l'immediata prosecuzione dell'attività delle Terme dopo il rilascio da parte della ex società concessionaria, nelle more della costituzione della fondazione, ha deliberato di *"assumere la gestione diretta in economia delle Nuove Terme con annesso albergo, con decorrenza dalla data di riacquisizione della piena disponibilità in capo al comune delle strutture tuttora abusivamente occupate dalla Terme Service srl, senza soluzione di continuità"*;

- che con deliberazione n. 66 del 16/11/2017, la Giunta comunale ha determinato in € 40.000,00 il fondo di dotazione dell'allora costituenda fondazione "Terme di Galatro";
- che con Sentenza n. 2584 del 02/02/2018, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno statuito che *"la figura dell'affidamento in house trova la sua precipua collocazione nell'ambito di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e che proprio in tale ambito può trovare spazio l'analisi dell'ente al fine di rinvenire un agire sul mercato in termini concorrenziali con altri soggetti economici: situazione questa che va del tutto esclusa, in ragione della statutaria previsione della Fondazione, di non perseguire fini di lucro"*, escludendo pertanto la compatibilità dello strumento della fondazione con l'affidamento in house e la possibilità per le pubbliche amministrazioni di procedere ad affidamenti diretti in loro favore attraverso il suddetto modello gestionale di matrice comunitaria;
- che il predetto arresto giurisprudenziale e le rilevanti limitazioni cui è soggetto l'ente locale, soprattutto in materia di spesa di personale a tempo determinato, confrontate con le nuove opportunità offerte per le società pubbliche dal Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 175/2016, come peraltro integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, hanno indotto l'amministrazione comunale a propendere per la costituzione di una società pubblica per l'affidamento in house del servizio termale piuttosto che alla costituzione di una fondazione;
- che con deliberazione n. 28 del 04/05/2018, la Giunta comunale ha formulato indirizzo al responsabile del servizio tecnico comunale per la predisposizione degli atti previsti dalla vigente normativa in materia di società pubbliche propedeutici alla costituzione di una società di capitali a responsabilità limitata ed a totale partecipazione pubblica, partecipata esclusivamente dal Comune di Galatro, per la gestione delle Terme e dei servizi connessi, ricorrendo se necessario al supporto esterno di specifiche figure professionali (dottore commercialista, avvocato, notaio, ecc.);
- che con determinazione n. 254 S.T. del 27/06/2018, il responsabile del servizio tecnico comunale ha approvato, quali atti propedeutici alla costituzione della società, giusta deliberazione G.C. n. 28/2018, la proposta di deliberazione del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., la proposta di statuto ed il business plan della costituenda società;

Visti:

- la proposta di statuto della società a totale partecipazione pubblica denominata "**TERME DI GALATRO S.R.L.**" predisposta dal responsabile del servizio tecnico comunale, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- il business plan della costituenda società, relativo al quinquennio 2018/2022, predisposto dal responsabile del servizio tecnico comunale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Valutata l'opportunità di procedere alla costituzione di una società di capitali a responsabilità limitata totalmente ed esclusivamente partecipata dal Comune di Galatro, al fine di garantire, anche attraverso l'ottimizzazione e l'efficientamento dei fattori produttivi esistenti, una gestione sana ed efficiente del complesso termale ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro, inclusa la gestione degli impianti e dei servizi ad essi connessi e funzionali (bar, piscina, ristorante, ecc.);

Visto il D.Lgs. n. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Vistolo schema di statuto della costituenda società;

Visto altresì il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l'art. 5 e l'art. 192 in merito all'affidamento c.d. in house;

Considerato che nelle more della predisposizione del presente provvedimento amministrativo, vi è stato un interevento giurisprudenziale, il quale, da un lato ha sottoposto al vaglio della Corte Costituzione l'articolo 192 del codice dei contratti (Tar Liguria ordinanza 15 novembre 2018, n. 886: *“In relazione all’art. 76 della Costituzione ed all’art. 1 lettere a) ed eee) della legge 28.1.2016, n. 11 (recante deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014), va sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto nella motivazione del provvedimento di affidamento in house “delle ragioni del mancato ricorso al mercato”*) e dall’altro ha proposto questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europa sulla medesima materia (Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza 7/01/2019 n.138; ordinanze 14/01/2019 nn.293 e 296: *Deve essere posto alla Corte di giustizia il seguente quesito interpretativo: “se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella dell’articolo 192, comma 2, del ‘Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento;*

Verificata la compatibilità dell'allegata proposta di statuto della costituenda società pubblica alla normativa sopra richiamata, considerato che:

- l'art. 1 della proposta di statuto prevede la costituzione di una società di capitali a responsabilità limitata, in conformità all'art. 3, comma 1, del D Lgs. n. 175/2016;
- gli artt. 9 e 21 della proposta di statuto prevedono la nomina dell'organo di controllo o eventualmente di un revisore, in conformità all'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 175/2016;
- l'art. 4 della proposta di statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo della società in house la produzione di servizi di interesse generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente pubblico unico socio, in conformità all'art. 4, commi 1 e 4, del D .Lgs. n. 175/2016;
- gli artt. 1, 4 e 24 della proposta di statuto prevedono il controllo analogo del Comune di Galatro, unico socio, nei confronti della società, in conformità all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 ed all'art. 5 del D . Lgs. n. 50/2016;

- l'art. 4 della proposta di statuto prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico unico socio, in conformità all'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016 ed all'art. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 175/2016:

- *"le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";*
- *"nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi";*

Dato atto che la proposta di statuto della costituenda società pubblica, conformemente all'art. 4, comma 2, del citato Testo Unico, prevede quale oggetto sociale esclusivo (art. 4 della proposta di statuto), la produzione del servizio di interesse generale costituito dalla *"Gestione del complesso Termale/Alberghiero "Fonti S. Elia" di proprietà del Comune di Galatro e dei servizi ad esso connessi, al fine di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente ed, in particolare, quelle indicate nell'art. 8 del vigente Statuto Comunale";*

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del D.Lgs. 175/2016, il predetto servizio da affidare in regime di *"in house providing"* alla costituenda società è da considerarsi *"di interesse generale"* ai sensi dell'art. 2 del citato decreto;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016, *"l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica [...] deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa"* e che *"l'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese";*

Ritenuto che la costituzione della società pubblica sia strettamente necessaria per il conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Galatro, considerato che:

- la gestione di uno stabilimento termale e di un albergo è un servizio pubblico ai sensi del D.M. 31 dicembre 1983 (n. 1 e n. 5);
- ai sensi dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale *"il Comune di Galatro considera le Terme proprio patrimonio fondamentale e caratterizzante, riconosce il ruolo primario e centrale della termalità per l'economia e lo sviluppo della comunità galatrese e promuove ed adotta ogni misura atta a favorire la valorizzazione del termalismo e del turismo termale. 2. Il*

Comune sostiene l'attività di ricerca finalizzata al pieno riconoscimento negli ambienti medico-scientifici della terapia termale quale strumento di prevenzione, cura, riabilitazione e tutela della salute. 3. Il Comune tutela e valorizza il territorio e le risorse ambientali in funzione della propria vocazione termale e promuove, anche in associazione o collaborazione con altri enti locali, categorie ed organismi economici e finanziari pubblici e privati, ogni attività a tale scopo necessaria";

- il Comune di Galatro è proprietario del complesso termale ed alberghiero costituito dal Nuovo Stabilimento Termale con annesso albergo, sito Galatro in Viale delle Terme n. 1, nonché dall'adiacente struttura in passato adibita a Terme Comunali (c.d. Vecchie Terme) ed è, altresì, titolare della concessione regionale per la coltivazione della fonte termo-mineraria, giusto Decreto n.13439 del 12/11/2014 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palmi il 23/04/2015 al n. 972 S.3a;
- l'art. 2 della Legge Regionale 03.09.2012 n. 38 recante norme per la Valorizzazione e promozione del termalismo in Calabria, ha attribuito al Comune di Galatro la qualifica di Comune Termale in ragione della presenza nel suo territorio di risorse termali;
- l'art. 112 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede che *"gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*. Nell'ambito di tale categoria, una particolare disciplina riguarda i servizi a domanda individuale che sono identificati, ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito nella legge 26 aprile 1983, n.131, dal decreto del Ministro dell'interio, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, del 31 dicembre 1983, in tutte quelle attività poste in essere dall'ente locale non per obbligo istituzionale ed utilizzate a richiesta dell'utente. (ex, multis, Corte dei Conti, Sez. Sicilia, Del. n.115/2015/PAR del 25.02.2015);
- la gestione pubblica dello stabilimento termale consente di conciliare l'efficace perseguimento degli obiettivi imprenditoriali dell'azienda termale con il perseguimento dello sviluppo economico e sociale della comunità di Galatro, finalità essenziale del Comune ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 del vigente Statuto Comunale, mentre la gestione privata è naturalmente orientata al conseguimento del profitto dell'imprenditore;

Ritenuto altresì che la costituzione della società pubblica per la gestione del complesso termale ed alberghiero tramite società pubblica rappresenta una scelta di gran lunga preferibile rispetto all'affidamento a terzi ed alla gestione diretta e risulta conforme ai principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, considerato che:

- la struttura termale rappresenta un'attività produttiva nell'ambito della quale possono trovare sbocco occupazionale numerosi cittadini, un importante presidio sanitario, noto in tutta la Regione per l'efficacia terapeutica delle sue acque termali, ed insieme alla struttura ricettiva, si presta a divenire un formidabile strumento per la realizzazione di politiche attive nel campo della promozione turistica e paesaggistica dell'intero territorio comunale oltre che della formazione professionale e della ricerca medica e scientifica;
- a fronte delle enormi potenzialità di sviluppo e dell'evidente redditività della struttura termale e alberghiera (certificata dal cospicuo utile registrato al termine della passata

stagione e dalle favorevoli conclusioni dello studio previsionale effettuato nella fase istruttoria del presente procedimento) durante i sedici anni di esternalizzazione tramite concessione a terzi non si è realizzato alcun vantaggio per la collettività, a causa dell'assenza delle attese ricadute socio-economiche dell'attività gestionale privata, caratterizzata peraltro da numerose inadempienze, opportunamente contestate dal r.u.p., conclusasi con la riconsegna degli immobili e degli impianti in stato di evidente abbandono al termine del rapporto contrattuale;

- salvo rare eccezioni, il privato che gestisce beni pubblici tende a massimizzare il proprio profitto, riducendo al minimo il reimpiego dei propri ricavi in investimenti produttivi;
- la gestione della struttura termale ed alberghiera tramite società c.d. in house risulta pertanto quella che meglio si presta a realizzare i fini istituzionali dell'ente e perseguire gli interessi pubblici dei cittadini di Galatro e degli utenti del servizio termale;
- la gestione della struttura termale e alberghiera tramite società c.d. in house potrà essere finalizzata, oltre che alla tutela della legalità, anche alla realizzazione di fini sociali ed alla promozione dello sviluppo economico e civile della comunità galatrese, rivitalizzando il tessuto economico, sociale e culturale ed arrestando il drammatico fenomeno dello spopolamento dei piccoli centri;
- rispetto alla gestione diretta c.d. in economia da parte dell'Ente, la gestione tramite società pubblica non soggiace agli stessi limiti di spesa di personale, soprattutto a tempo determinato (spesa a tale titolo sostenuta nell'anno 2009: art. 9, comma 28, c. 28, D.L. n. 78/2010), limite che si attesta per il Comune di Galatro in circa € 50.000,00, come evidenziato negli atti di programmazione già adottati, e che non consente, se non per pochi mesi all'anno, il funzionamento a pieno regime del complesso termale ed alberghiero: sul punto in particolare è stato precisato che, sebbene le società pubbliche non siano del tutto prive di obblighi in materia di spese di personale, soprattutto in termini di contenimento e di riduzione dei costi, l'art. 19, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. *"permette all'ente socio un approccio flessibile alla problematica assunzionale, posto che la norma non contiene richiami diretti alle norme di finanza pubblica che valgono per le spese, complessive ed individuali, del personale dipendente da enti pubblici (si pensi, per gli enti locali, all'obbligo di contenimento della spesa storica per il personale posto dall'art. 1, commi 557 e seguenti, della legge n. 296 del 2006) o per le relative assunzioni (si pensi, sempre per gli enti locali, a quelle contenute nell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014)(ex, multis, Corte dei Conti, Sez. Liguria, Del. 80/2017 del 08.09.2017)"*;

Visto il *business plan* della costituenda società, relativo al quinquennio 2019/2023, predisposto dal responsabile del Servizio tecnico comunale, dal quale si evince la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria della scelta di costituire la società in house, il quale è allegato alla presente deliberazione, quale documento di valutazione e analisi della predetta convenienza economica e della sostenibilità finanziaria circa la scelta di costituire una società in house providing per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;



Ritenuto altresì che le seguenti ulteriori circostanze evidenzino la convenienza economica della scelta dell'Ente di costituire una società in house per la gestione della struttura termale ed alberghiera rispetto alla esternalizzazione:

- quale struttura accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, lo stabilimento termale di proprietà del Comune di Galatro dispone di un budget annuale pari a € 600.000,00 risultante dall'ultimo contratto stipulato con l'A.S.P. n. 5 di Reggio Calabria in data 14/02/2018, relativamente alla stagione termale 2018;
- la società in house sarà tenuta a versare al Comune un canone concessorio per come determinato dall'Ufficio Tecnico comunale giusta relazione tecnico - estimativa agli atti prot. 892 del 25.2.2019 , da intendersi ivi richiamata, ed ammontante ad euro 84.700,81 annui per l'intero complesso termale - alberghiero ;

Preso atto che la costituzione della predetta società compete al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Libro V, Titolo V, Capo VII, del Codice civile, artt. 2462-2483, dedicato alle società a responsabilità limitata;

Rilevato che la costituzione di una società di capitali, nella forma della società a responsabilità limitata a socio unico è espressamente prevista dell'art. 3, comma1, del citato D.Lgs. n. 175/2016;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del citato D.Lgs. n. 175/2016, *"l'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata"*;

Visto l'art. 2463 del codice civile, ai sensi del quale costituiscono elementi essenziali dell'atto costitutivo di una società a responsabilità limitata:

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
- 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale;
- 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato;
- 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

Dato atto, ai sensi del citato art. 2463 del codice civile e per gli effetti del citato art. 7, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2016:

- 1) che la costituenda società di capitali a responsabilità limitata sarà partecipata totalmente ed esclusivamente dal Comune di Galatro, con sede in Galatro (RC), via V. Veneto, P.I.: 00256700808 (artt. 1, 2 e 5 della proposta di statuto);
- 2) che la costituenda società di capitali sarà denominata "Terme di Galatro S.R.L." ed avrà sede nel Comune di Galatro (artt. 1 e 2 della proposta di statuto);
- 3) che l'attività costituente l'oggetto sociale è la seguente: "*Gestione del complesso Termale/Alberghiero "Fonti S. Elia" di proprietà del Comune di Galatro e dei servizi ad esso connessi, al fine di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente ed, in particolare, quelle indicate nell'art. 8 del vigente Statuto Comunale*" (art. 4 della proposta di statuto);
- 4) che l'ammontare del capitale sociale sarà pari ad € 100.000,00 e sarà interamente versato all'atto della costituzione (art. 5 della proposta di statuto);
- 5) che il conferimento del Comune di Galatro consisterà nel versamento dell'intero capitale sociale all'atto della costituzione;
- 6) che la costituenda società di capitali sarà partecipata totalmente ed esclusivamente dal Comune di Galatro (artt. 1 e 5 della proposta di statuto);
- 7) che le norme relative al funzionamento della società e quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza sono contenute negli articoli da 9 a 23 della proposta di statuto: al riguardo si specifica:
 - che, ai sensi dell'art. 9 della proposta di statuto, sono organi della società, ed è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società:
 - a) l'assemblea;
 - b) l'organo amministrativo, costituito dall'amministratore unico o dal consiglio di amministrazione;
 - c) l'organo di controllo, costituito dal sindaco unico o dal collegio sindacale;
 - d) il revisore, se nominato;
 - che, ai sensi dell'art. 16 della proposta di statuto, l'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico, nominato dall'assemblea, ma l'assemblea, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto, a sua discrezione, da tre o cinque membri, compreso il presidente;
 - che, ai sensi dell'art. 20 della proposta di statuto, l'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della società, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate alla competenza dell'assemblea dalla legge e dallo statuto;
 - che, ai sensi dell'art. 21 della proposta di statuto, all'amministratore unico spettano la rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale; nel caso

di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale spettano al presidente del consiglio di amministrazione ovvero a chi lo sostituisce a norma di questo statuto e all'amministratore delegato, se nominato, nei limiti dei poteri conferitigli; coloro ai quali spetta la rappresentanza della società hanno facoltà di nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti e operazioni ovvero di determinate categorie di atti e operazioni;

- che, ai sensi dell'art. 23 della proposta di Statuto, è obbligatoria la nomina da parte dell'assemblea dell'organo di controllo o di un revisore; l'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dell'assemblea al momento all'atto della nomina, da un solo membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi, tra cui il presidente, e due supplenti; la revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dell'assemblea e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo; l'assemblea, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti a determina il corrispettivo spettante al revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intero periodo di durata del loro incarico; l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico stesso;
- 8) che la costituenda società sarà amministrata da un amministratore unico e si avvarrà obbligatoriamente di un organo di controllo o di un revisore.
- 9) che l'importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società sono al momento stimate in € 3.000,00;

Verificata inoltre la conformità della proposta di statuto alle prescrizioni del codice civile e ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento diretto dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, come recentemente positivizzati con le Direttive Appalti 2014/24/UE e 2014/25/UE ed ulteriormente sistematizzati nel corpo normativo del D.Lgs. n. 175/2016, come di seguito sinteticamente riportati:

- 1) Possesso dell'intero capitale sociale da parte del Comune di Galatro, unico soggetto pubblico socio;
- 2) Sussistenza del cosiddetto "controllo analogo" così come delineato dalla giurisprudenza comunitaria (es. Corte C.E., sentenza 11.05.2006, causa C-340/04 - sentenza Carbotermos.p.a.) e interna (es. Cons. Stato, sez. VI, n.168/2005; sez. V, n. 7345/2005) (Art. 1, 4 e 28 della proposta di statuto);
- 3) Previsione statutaria, in via certa e permanente, della incedibilità a privati, in tutto o in parte, della partecipazione totalitaria detenuta dal Comune di Galatro quale ente pubblico unico socio della società (es. Corte C.E., sentenza 11.05.2006, causa C-340/04 - sentenza Carbotermos.p.a.; Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 03.03.2008, n. 1) (Art. 8 della proposta di statuto);
- 4) Quasi esclusività, quantitativa e qualitativa, delle attività svolte dalla società partecipata nei confronti dell'ente controllante (sentenza Teckal C-107/98; sentenza Carbotermos.p.a. C-

340/04) e realizzazione da parte della società "in house", sul piano sostanziale, della parte più importante della propria attività nei confronti ovvero per conto dell'ente controllante (sentenza Teckal C-107/98), nel senso che ogni altra attività abbia solo un carattere marginale (Corte Giust. CE. Sez. II, 17.07.2008, causa C-371/05) ovvero venga realizzata a favore di soggetti diversi dall'ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali e, in ogni caso, non fuori dalla competenza territoriale del socio pubblico che detiene il controllo societario; con ciò precisando, che alla luce delle citate Direttive Appalti 2014/24/UE e 2014/25/UE nonché degli artt. 4, comma 4, e 16, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, detta condizione di "marginalità" è da ritenersi soddisfatta ove oltre l'80% dell'attività del soggetto affidatario in house sia effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dal soggetto controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione affidante (Art. 4 della proposta di statuto);

Dato atto altresì, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 16 della proposta di statuto, l'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico, nominato dall'assemblea, e che, ai sensi del successivo art. 22 della proposta di statuto, all'amministratore unico spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del proprio ufficio e può essere riconosciuto un compenso onnicomprensivo, determinato annualmente in via anticipata con deliberazione dell'assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla società;

Rilevato che in materia di compensi degli amministratori delle società pubbliche controllate dalle regioni o dagli enti locali, l'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, dispone che con proprio decreto, previa intesa in Conferenza unificata, il Ministro dell'economia e delle finanze definisca indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle società, determinando altresì, per ciascuna fascia, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società dovranno fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, prevedendo inoltre i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D.Lgs. n. 175/2016, fino all'emanazione del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *"restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166"*;

Preso atto che il decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016 non è stato ancora adottato;

Rilevato pertanto che, ai sensi del comma 7 del citato art. 11, per determinare il compenso dell'amministratore unico della costituenda società debba farsi riferimento all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012, considerato che l'ambito di applicazione del decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166 è limitato alle "società non quotate, direttamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze" per espressa previsione dell'art. 1 del medesimo decreto;

Visto l'art. 4, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 95/2012, il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013";

Considerato tuttavia che tale disposizione non può trovare applicazione per le società di nuova costituzione, in quanto fa riferimento ad un parametro storico (80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013) non disponibile per le predette società;

Rilevato che la prima disciplina speciale dei compensi ai componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, è quella dettata dalla legge n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) con i commi 725, 726, 727 e 728;

Visto in particolare l'art. 1, comma 725, della citata legge, il quale prevedeva che "nelle società a totale partecipazione di comuni o province, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, non può essere superiore per il presidente all'80 per cento e per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al sindaco e al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura ragionevole e proporzionata";

Preso atto tuttavia che l'art. 28 del D.Lgs. n. 175/2016 ha abrogato la citata disposizione in vista dell'attuazione dell'art. 11, comma 6e dell'emissione del decreto ministeriale in materia di classificazione delle società pubbliche e di compenso dei loro organi;

Rilevato tuttavia che la citata disposizione, seppur oggetto di abrogazione, ancorando il compenso dell'amministratore della società pubblica all'indennità del sindaco del Comune o del Presidente della Provincia che controllano la società, offre un parametro oggettivo e sempre disponibile al quale fare riferimento per determinare il compenso degli amministratori delle società pubbliche di nuova costituzione nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto pertanto opportuno e prudente, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, determinare il compenso dell'amministratore della costituenda società nella misura pari all'80% dell'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune di Galatro, ai sensi dell'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006, salva la possibilità che il citato compenso venga rideterminato in corso di carica da parte dell'assemblea dei soci una volta intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia;

Ritenuto quindi di demandare al Sindaco la nomina dell'amministratore unico ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, inoltre, demandare al Sindaco la nomina dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente atto deliberativo, come proposta di deliberazione, unitamente ai suoi allegati (proposta di statuto e business plan), è stato sottoposto a consultazione pubblica, secondo le

modalità definite con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 07/06/2018, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

Dato atto in particolare che, mediante avviso pubblico del Sindaco prot. n. 1040 del 06.03.2019, la proposta del presente atto deliberativo è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Ente dal 06.03.2019 al 21.03.2019 con l'invito rivolto a chiunque avesse interesse a presentare osservazioni e/o proposte di modifica entro le ore 12 del 22.03.2019;

Dato atto che non sono pervenute entro detto termine non sono pervenute osservazioni e/o proposte di modifica;

Valutata, per le motivazioni sin qui rappresentate, la necessità e l'urgenza di procedere con successive deliberazioni di Consiglio Comunale all'affidamento diretto alla costituenda società in house a capitale interamente pubblico del servizio di gestione del complesso termale "Fonti S. Elia" ed alberghiero, di proprietà del Comune di Galatro, e dei servizi ad esso connessi, sulla base di appositi "disciplinari di servizio" approvati dal Comune di Galatro, nel rispetto di ogni altro adempimento di legge e, in ogni caso, subordinatamente all'effettivo perfezionamento dell'operazione di costituzione e all'avvio operativo della nuova compagine societaria, fermo restando che l'attivazione dei servizi alberghieri e di ristorazione resta subordinata alla presentazione da parte della costituenda società di separato *business plan* che dimostri la sostenibilità finanziaria ed economica delle predette attività approvato nelle forme di legge dal Consiglio del comune di Galatro;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b, n. 3, prot. n. 1684 del 10.04.2019;

Uditi i vari interventi;

Dato atto che precedentemente si sono allontanati dall'aula i consiglieri di minoranza Marazzita Biagio Nicola e Lucia Fortunato;

Udita e fatta propria la proposta della Giunta Municipale;

Con n. 8 voti favorevoli espressi per alzata di mano da n. 8 presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e da intendersi qui riportata con valore di motivazione;
2. **Di costituire**, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., la società a responsabilità limitata denominata "Terme di Galatro S.R.L." a totale partecipazione pubblica, con Socio Unico identificato nel Comune di Galatro - Ente costituente e con capitale sociale iniziale di € 100.000,00, per la gestione in regime di "in house providing" del complesso termale ed alberghiero "Fonti S. Elia" di proprietà del Comune di Galatro e dei servizi ad esso connessi;



3. Di **approvare** a tal fine lo schema di statuto della società denominata "Terme di Galatro S.R.L.", allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, fatte salve comunque le modifiche che in fase di stipula dell'atto costitutivo il notaio incaricato riterrà necessarie ed indispensabili per garantire la validità ed efficacia dell'atto di costituzione;
4. Di **allegare** alla presente deliberazione il business plan, relativo al quinquennio 2019/2023, predisposto dal responsabile del servizio tecnico comunale, quale documento di valutazione ed analisi della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta di costituire una società c.d. in house per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente con specifico riguardo alle attività inerenti la gestione del complesso termale " Fonti di S. Elia ";
5. Di **dare atto**, come meglio precisato in premessa, che il successivo atto costitutivo della società, in conformità a quanto prescritto dall'art. 7, c. 3, del D.Lgs.n. 175/2016, dovrà riportare gli elementi essenziali minimi prescritti dall'art. 2463 del Codice Civile;
6. Di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 4, cc. 1 e 2, del D.Lgs.n. 175/2016, i servizi da affidare, con successivo atto, in regime di "*in house providing*" alla costituenda società sono da considerarsi "di interesse generale" e, comunque, strettamente necessari al conseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Galatro;
7. Di **dare atto**, come meglio precisato in premessa, che l'allegato schema di statuto sociale risulta conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica in regime di "*in houseproviding*" e che, in particolare, prevede espressamente:
 - a. il capitale interamente pubblico;
 - b. il divieto di cessione, in via certa e permanente, di quote di capitale a qualsiasi titolo a soggetti privati;
 - c. l'esercizio della propria attività istituzionale in via prevalente in favore dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
 - d. l'obbligo di sottostare a forme di controllo analogo da parte dell'ente o degli enti pubblici titolari del relativo capitale sociale;
8. Di **dare atto** che, come evidenziato dall'allegato schema di statuto, il capitale sociale iniziale (capitale di costituzione) è pari ad € 100.000,00 (euro centomila/00) e sarà versato in unica soluzione all'atto della costituzione;
9. Di **dare atto** in conformità a quanto prescritto dall'art. 5, c. 2, del D.Lgs. n. 175/2016, della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese;

10. Di **dare atto** che il presente atto deliberativo, come proposta di deliberazione, unitamente ai suoi allegati (proposta di statuto e business plan); è stato sottoposto a consultazione pubblica, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta comunale n. 38 del 07/06/2018, in attuazione dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., dal 06.03.2019 al 21.03.2019, senza che siano pervenute osservazioni e/o proposte di modifica;
11. Di **stabilire** che, fino a diversa determinazione dell'assemblea dei soci, assunta secondo le modalità di legge, la società "**Terme di Galatro S.R.L.**" sarà amministrata da un amministratore unico;
12. Di **determinare** il compenso dell'amministratore unico, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 175/2016, per le motivazioni meglio enunciate in premessa, nella misura pari all'80% dell'indennità di carica percepita dal Sindaco del Comune di Galatro, ai sensi dell'art. 1, comma 725, della Legge n. 296/2006, salva la possibilità che il citato compenso venga rideterminato in corso di carica da parte dell'assemblea dei soci una volta intervenuto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in materia;
13. Di **demandare** al Sindaco la nomina dell'amministratore unico e dell'organo di controllo della società ai sensi dell'art. 50, comma 8, del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
14. Di **trasmettere** la presente deliberazione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
15. Di **demandare** ai responsabili dei servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, gli atti consequenziali alla presente deliberazione;
16. Di **Dichiarare** la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole, palesemente espressa da n. 8 consiglieri su n. 8 consiglieri presenti e votanti, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Parere favorevole sotto il profilo
della regolarità Tecnica
Il Resp. del Servizio
F.to Arch. Michele Politanò

Parere favorevole sotto il profilo
della regolarità Contabile
Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott. Rocco Ocello

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Paola Romanò

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 24.04.2019, ai sensi art. 124 – comma 1 - D.Lgs 18.08.2000, n.°267.

L'IMP. RESP.
F.to F. Crea

DIVENUTA ESECUTIVA

In data 16.04.2019 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.° 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Caterina Paola Romanò



OSSERVAZIONI /DICHIARAZIONI DI VOTO
SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE (SEDUTA DEL 16/04/2019)

RECANTE L'OGGETTO:

Costituzione della società a responsabilità limitata TERME DI GALATRO s.r.l. a totale partecipazione pubblica e in house providing per la gestione del complesso termale ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro

Il presente documento ha lo scopo di chiarire al civico consesso ed alla cittadinanza tutte le motivazioni del gruppo consiliare Galatro Viva rispetto alla votazione di dissenso sulla proposta di deliberazione all'esame del Consiglio Comunale.

Si tratta di motivazioni unicamente orientate alla tutela dell'interesse pubblico e della comunità che le scelte dissennate da parte di questa amministrazione comunale metteranno a repentaglio in quanto contrastano con i principi e le regole fondamentali del diritto nella materia di che trattasi.

La questione merita la cautela e l'attenzione opportuna e necessaria, nell'interesse dell'Ente, della comunità, di tutti i lavoratori interessati e delle risorse coinvolte da questi processi, per garantire l'effettiva valorizzazione dei beni di proprietà comunali ed i servizi essenziali alla salute a cui la loro trasparente e razionale organizzazione e gestione deve tendere.

Abbiamo già manifestato in passato il nostro fermo convincimento sul metodo che deve supportare tali scelte che deve essere trasparente, di "buona amministrazione" e di estrema cautela, poiché sono in gioco risorse finanziarie pubbliche delle quali occorre rendere conto e per le quali ciascuno di noi amministratori risponde politicamente e sul piano delle responsabilità amministrative. In questo momento storico non ci può essere spazio per scelte sbagliate o errori amministrativi dai quali intendiamo rifuggire in quanto sarebbero forieri di danno economico per l'Ente e per i cittadini, oltre che di gravi responsabilità da parte di ciascuno di coloro che vi abbiano concorso.

Il nodo della questione, rimasto irrisolto alla luce della documentazione agli atti, è per l'appunto se sia tecnicamente possibile la "costituzione di una società di capitali a responsabilità limitata totalmente ed esclusivamente partecipata dal Comune di Galatro" per la gestione del complesso termale ed alberghiero di proprietà del Comune di Galatro, inclusa la gestione degli impianti e dei servizi ad essi connessi e funzionali (bar, piscina, ristorante, ecc.), correlati dunque ad un più ampio circuito di servizi sanitari di tipo assistenziale - specialistico - riabilitativo.

I profili che vengono in esame sono delimitati dalla materia degli Enti pubblici territoriali e dal Codice degli appalti che pongono limiti precisi nonché dalle discipline speciali del Servizio Sanitario nazionale e regionale che presuppongono, per l'erogazione dei servizi in oggetto, qualificazione ed accreditamento del soggetto preposto a tali attività. Sul punto della fattibilità tecnico giuridica, alla luce del Codice degli appalti e dunque del complesso di norme finalizzate alla prevenzione della corruzione, riepiloghiamo quanto già ampiamente a conoscenza di questo consesso.

Decisa dal Consiglio Comunale

Anche noi abbiamo a cuore gli interessi pubblici della comunità e le prospettive occupazionali che una scelta politica ed imprenditoriale trasparente e sapiente potrebbe avere e, dall'opposizione, coltiviamo tale ipotesi. La società in house non si può fare nei termini delineati dall'amministrazione, a meno che non si contrasti consapevolmente con le norme specifiche che comportano responsabilità amministrative e politiche inevitabili.

Affinché l'Amministrazione Comunale possa gestire direttamente le Terme c'è un solo modo, ma non è quello prospettato dalla Delibera di Giunta nr. 12 del 05/03/2019.

In tale atto si rileva che il fondamento della scelta di costituire una società "in house" sta nell'intervento giurisprudenziale che ha sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale l'articolo 192 del codice dei contratti, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato e dall'altro ha proposto una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ovvero se il diritto dell'Unione Europea osti a una normativa nazionale (come quella dell'articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016) il quale colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite gara di appalto, consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato rilevante, nonché imponendo comunque all'amministrazione che intenda operare un affidamento in regime di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefici per la collettività connessi a tale forma di affidamento.

Sintetizzando, la delibera di Giunta si basa sull'assunto che c'è un ricorso alla Corte Costituzionale per verificare la costituzionalità di una parte dell'art. 192 del D.Lgs 50/2016 e un quesito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, praticamente sulle stesse motivazioni del ricorso alla Corte Costituzionale. Considerato che, al momento, sull'argomento, non si sono pronunciati né la Corte Costituzionale né la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Giunta Comunale di Galatro si dovrebbe attenere alle norme tutt'ora in vigore. Il problema, quindi, non è solo l'art. 192 ma anche l'art. 5 del D.Lgs 50/2016. L'istituto dell'in house providing viene per la prima volta delineato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 18 novembre 1999, causa C-107/98, relativa al caso Teckal: si sostiene, infatti, che l'avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente non fosse necessario ogni qualvolta, da una parte, l'Ente pubblico aggiudicatore esercitasse sull'aggiudicatario quello che viene definito come un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi e, dall'altra, contestualmente l'aggiudicatario svolgesse la parte più importante della propria attività a favore dell'Ente locale che lo controlla. Relativamente alla nozione di "controllo analogo", i giudici comunitari hanno dapprima sostenuto che, affinché sussistesse tale controllo, fosse sufficiente una partecipazione totalitaria dell'Amministrazione di riferimento, salvo integrare in un secondo momento tale principio affermando la necessità che l'Amministrazione, socio al 100%, avesse l'effettiva possibilità di influenzarne sia le decisioni importanti sia, di conseguenza, gli obiettivi strategici della società controllata. Con riferimento al requisito dello svolgimento dell'attività della società prevalentemente a favore dell'Ente pubblico controllante i giudici di Strasburgo hanno invece chiarito che con il concetto di attività prevalente o più importante si debba far riferimento alla necessità che le prestazioni della società siano destinate in via principale all'Amministrazione e che, viceversa, ogni altra attività di impresa abbia solo un mero carattere

marginale, promuovendo così una valutazione in concreto di tutte le circostanze, sia qualitative che quantitative. Il legislatore italiano recependo, quindi, le Direttive n. 2014/23/UE, n. 2014/24/UE e n. 2014/25/UE, disciplina nel D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tra l'altro, anche l'istituto dell'in house providing. Conseguentemente, in conformità con gli artt. 12 e 13 della Dir. 2014/24/UE, art. 28 della Dir. 2015/25/UE e art. 17 della Dir. 2015/23/UE è stato incluso, nell'ordinamento italiano, l'art. 5 del D.Lgs 50/2016. In tale articolo sono previsti una serie di "criteri" che escludono alcuni contratti dall'ambito di applicazione del Codice degli Appalti. In sostanza, l'art. 5 stabilisce le condizioni perché si possa dare luogo all'in house. Tale articolo pretende la simultanea ricorrenza di tre condizioni: 1) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 2) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante; 3) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata. Per quanto riguarda il 1° e 3° dei requisiti previsti dall'art. 5 del D.Lgs 50/2016, non appaiono elementi contrastanti al dettato normativo. In ciò confortati anche dalla V Sezione del Consiglio di Stato con la Sentenza (ud. 15-06-2017) 18-08-2017, n. 4030, viene meno il secondo requisito Teckal. L'attività prevalente di attività che la società deve esercitare a favore dell'ente pubblico di controllo (Comune di Galatro) dev'essere dell'80%. In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, qualsiasi attività dell'ente affidatario che sia rivolta a persone diverse da quelle che lo controllano (a persone che non hanno alcuna relazione di controllo con tale ente), va considerata come svolta in favore di terzi.

Orbene, qui viene all'attenzione la natura specifica dei servizi che la Società si propone di erogare afferenti all'area prevalente della cura e del benessere della persona, indirizzati ad un pubblico di terzi soggetti, esponenti un bisogno di salute fondamentale; non si tratta dunque solo di servizi recettizi ed alberghieri fini a sé stessi ma di servizi che si qualificano ulteriormente in quanto funzionali ad un corridoio sanitario da qualificarsi ed accreditarsi con il Servizio Sanitario nazionale e regionale.

La fattibilità della Società va verificata nei suoi presupposti oggettivi giuridici in relazione al verificarsi degli altri presupposti a cui il servizio è subordinato; la sostenibilità dell'operazione necessita dunque di una programmazione previsionale e di una rendicontazione economico finanziaria che non espongano l'avvio delle attività ad un default. Il business plan è completamente carente di tale premessa ed analisi di contesto esterno ed interno, risulta, pertanto, fuorviante nelle conclusioni a cui perviene.

La costituzione della Società confligge, sul piano delle regole generali con l'art. 192 del D.Lgs 50/2016 oltre che con l'art. 5 del medesimo decreto. In parole spicchiole, se sussistono i requisiti previsti dall'art. 5 (e nel caso de quo, non sussisterebbero) l'Ente pubblico deve ottemperare a quanto previsto dal richiamato art. 192 rubricato come "Regime speciale degli affidamenti in house". L'art. 192 disciplina il regime degli affidamenti in house, in attuazione di quanto disposto dall'art. 5, che ad esso esplicitamente fa rinvio.

La norma costituisce quindi una fonte speciale, derogatoria anche rispetto ai principi dettati dall'art. 4, in materia di contratti esclusi, per gli affidamenti di contratti o concessioni aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato secondo il modello dell'in house providing.

La prima caratteristica dello speciale regime previsto dall'art. 192 per gli affidamenti in house è rappresentato dalla necessità che, al fine di poter effettuare tali affidamenti, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori s'iscrivano in un apposito elenco, istituito presso l'ANAC. L'iscrizione all'elenco avviene su domanda delle amministrazioni stesse e consiste nel presupposto di legittimità degli affidamenti. Ai fini dell'iscrizione, ANAC ha pubblicato le "Linee Guida (nr. 7) per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016".

In esse è previsto, oltre a dettagli sul procedimento di iscrizione, che l'elenco contenga, fra le altre informazioni, la clausola statutaria che impone che più dell'80% del fatturato sia svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house. I procedimenti per l'iscrizione nell'Elenco sono avviati secondo l'ordine di ricezione della domanda entro 30 giorni dalla data di presentazione e si devono concludere entro 90 giorni; questo termine è sospeso nel caso di approfondimenti istruttori o richieste di integrazione documentale. In ogni caso il procedimento istruttorio deve concludersi entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso. Le linee guida precisano che già la domanda d'iscrizione, prima che sia disposta l'iscrizione stessa, consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'organismo in house, ma ciò avviene sotto la responsabilità delle amministrazioni stesse.

La previa iscrizione all'elenco previsto dal comma 2 dell'art. 192, costituisce presupposto necessario per l'affidamento, inoltre, sul piano tecnico - sostanziale, occorre una preventiva valutazione sulla congruità economica dell'offerta proposta dai soggetti in house. Tale valutazione deve considerare l'oggetto e il valore della prestazione.

Nella motivazione del provvedimento di affidamento oltre alle ragioni del mancato ricorso al mercato, occorre specificare i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

Emergono delle evidenti ipotesi di violazioni delle norme in materia di reclutamento del personale da parte di società controllate dalla PA che deve avvenire - in forza dell'espresso rimando all'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, operato dall'art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016 - mediante procedure selettive a evidenza pubblica; non ugualmente precettivo, però, è lo svolgimento di un concorso pubblico di cui all'art. 97, comma 3, Cost., in quanto riservato come modalità di accesso agli impieghi nei ranghi dei soli Enti pubblici. Si tratta, infatti, di procedure a evidenza pubblica stabilite dalla stessa società in controllo pubblico secondo il principio di autodeterminazione, e declinate in appositi regolamenti che comunque debbono

Decreto M. L. F. Z. L.

essere conformi alle citate previsioni dell'art. 35, D.Lgs. n. 165/2001 e la cui adozione è obbligatoria, a pena di nullità delle assunzioni stesse; in caso di inottemperanza e, quindi, di mancata adozione di appositi regolamenti interni, trovano tuttavia applicazione diretta i principi contenuti nel medesimo art. 35. Ciò significa, tra l'altro, che l'obbligo di esperire selezioni a evidenza pubblica permane indipendentemente dal ricorso, o meno, a strumenti di autoregolamentazione aziendale.

È previsto, inoltre, un regime vincolistico di tipo economico, che potrebbe astrattamente incidere sulla capacità assunzionale delle società in controllo pubblico ma non su quella delle "semplici" partecipate: sulla loro gestione, infatti, i soci pubblici possono incidere, vincolando gli amministratori, solo facendo ricorso allo strumento appena descritto attraverso apposite previsioni statutarie o contrattuali. L'Ente pubblico socio deve infatti obbligatoriamente, come più volte ribadito dalla Corte dei Conti, fissare con propri provvedimenti degli "specifici" obiettivi annuali e pluriennali per il contenimento dei costi di funzionamento, dizione di natura civilistica che ricomprende la spesa di personale ma anche i costi per servizi, gli oneri diversi di gestione e più in generale i c.d. costi della produzione.

Tale normativa e prescrizioni di carattere generale si sommano a quelle esistenti nell'ambito del Servizio sanitario Nazionale ed ancora di più a quelle a cui è sottoposta la Regione Calabria in atto commissariata nel settore della Sanità ed in piano di rientro.

La fantasiosa progettualità che sta esponendo l'Amministrazione comunale ad evidenti responsabilità manca di un piano concreto di fattibilità giuridica ed economico finanziaria, che tenga conto delle specificità dei servizi affidati all'in house, della loro natura oggettiva e funzionale rispetto a servizi sanitari ed assistenzialistico di tipo principale che competono ad altre Autorità sottoposte ad altri vincoli e prescrizioni (di budget, di personale, di qualificazione ed accreditamento della loro rete di erogazione etc..).

Sul piano sostanziale, inoltre, non è ipotizzabile che la costituzione di una Società destinata ad operare in un ambito così specifico e qualificato non preveda obblighi di responsabilità sociale ai sensi del decreto legislativo 231/2001 e di prevenzione della corruzione in base alla legge 190/2012 ed alle linee guida dell'Anac anche per l'area ed il settore specifico di intervento. Di tale relazione funzionale, necessaria e qualificata, nella proposta di Statuto non vi è traccia.

Per questi motivi i Consiglieri del gruppo Galatro Viva presenti abbandonano l'aula e non prendono parte alla votazione sul punto.

La presente dichiarazione di voto, che si chiede di acquisire al verbale dei lavori, è stata preventivamente sottoscritta dai consiglieri:

Biagio Nicola Marazzita

Fortunato Lucia

Francesco Migali

Galatro li 16/04/2019



Parere favorevole sotto il profilo
della regolarità tecnica

Il Resp. del Servizio
F.to Arch. Michele Politanò



Parere favorevole sotto il profilo
della regolarità Contabile

Il Resp. del Settore Finanziario
F.to Dott. Rocco Ocello

IL PRESIDENTE
F.to Carmelo PANETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Impusino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 5 - GIU 2019, ai sensi art. 124 – comma 1 - D.Lgs 18.08.2000, n.º267.

L'IMP. RESP.
F.to F. Crea

DIVENUTA ESECUTIVA


In data 03.06.2019, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - c. 4 - D.Lgs.18.08.2000, n.º 267)

In data 03.06.2019, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - c. 3 - D.Lgs.18.08.2000, n.º 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carmelo Impusino

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Data 5 - GIU 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carmelo Impusino

ALLEGATO "B" ALL'ATTO N. 11.739 DI RACCOLTA

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SOCI - OGGETTO

Art. 1 - Costituzione - Denominazione e caratterizzazione

1. È costituita la società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata **"TERME DI GALATRO S.R.L."**, costituita dal Comune di Galatro.

Ai sensi dell'articolo 2250 del codice civile, finché la società avrà un socio unico, negli atti e nella corrispondenza sarà così indicata: **"TERME DI GALATRO S.R.L. - società in house a socio unico"**.

2. La società svolge la sua attività utilizzando le modalità dell'affidamento in house, ai sensi della legislazione vigente in materia di società a partecipazione pubblica, in quanto opera come strumento del Comune di Galatro per la produzione di servizi di interesse generale indicati al successivo art. 4.

3. Dalla compagine sociale sono esclusi i soci privati.

Art. 2 - Sede e domicilio

1. La società ha sede legale nel Comune di Galatro, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. cod. civ.

2. L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede legale nell'ambito del Comune di Galatro, nonché di istituire

e sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).

3. Il domicilio dei soci e dei membri degli organi amministrativi e di controllo, per tutto quanto concerne i loro rapporti con la società, è a tutti gli effetti di legge quello indicato nel registro delle imprese

Art. 3 - Durata

1. La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata a norma di legge con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Art. 4 - Oggetto sociale

1. La società ha per oggetto esclusivo la gestione del complesso Termale/Alberghiero "Fonti S. Elia" di proprietà del Comune di Galatro e dei servizi ad esso connessi, al fine di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente e, in particolare, quelle indicate nell'art. 8 del vigente Statuto del Comune di Galatro.

Nell'ambito, ed in conformità all'oggetto sociale, la società potrà svolgere le attività di seguito elencate:

a) la promozione, la valorizzazione e l'utilizzo ottimale della sorgente di acque minerali termali esistente nel Comune di Galatro, con l'esercizio delle attività di costruzione, ricostruzione, riconversione, ampliamento, ammodernamento, manutenzione e gestione di stabilimenti termali, compresi quelli

integrati delle strutture e dei centri di cui alla lettera b),
in una visione volta a promuovere lo sviluppo economico e civile dello stesso Comune di Galatro;

b) la fornitura, ad integrazione dell'offerta termale, di servizi alla persona connessi con la salute fisica nell'accezione più ampia, quali la gestione di strutture para-termali, strutture mediche specialistiche, strutture fisiochinesiterapiche e pneumoterapiche, strutture di day hospital/day service, centri riabilitativi, centri dietetici, centri estetici;

c) la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la manutenzione e la gestione di strutture al servizio diretto degli stabilimenti termali, quali, a titolo esemplificativo, strutture ricettive, esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, parcheggi, palestre, piscine, saune, strutture per il fitness ed il tempo libero;

d) il commercio al dettaglio, anche online, di tutti i prodotti collegati, direttamente o indirettamente, all'esercizio dell'attività termale;

e) la produzione, la distribuzione e la vendita di propri prodotti curativi e cosmetici;

f) l'organizzazione e la realizzazione di manifestazioni e di iniziative rivolte a promuovere e pubblicizzare il patrimonio idrotermale del Comune di Galatro;

g) la realizzazione di programmi di ricerca tecnico-scientifica, finalizzati alla conoscenza ed alla tutela delle risorse termali del Comune di Galatro;

h) la realizzazione di specifici progetti di ricerca applicata inerenti le cure e le terapie nel settore idrologico termale correlate alla caratterizzazione terapeutica delle risorse idrotermali presenti nel territorio del Comune di Galatro;

i) la formazione di personale specializzato nel settore termale e nel settore del benessere;

j) la consulenza per lo studio, la progettazione e la realizzazione di infrastrutture relative alle cure e alle terapie nel settore idrologico termale, nonché agli insediamenti per lo sviluppo economico e turistico del Comune di Galatro.

2. I servizi di cui al primo comma sono forniti dalla società in base ad affidamento diretto ricevuto da parte del Comune di Galatro, che esercita sulla società medesima un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. L'affidamento diretto è regolato da appositi Disciplinari (di esecuzione del servizio) che definiscono la tipologia e il contenuto dei servizi, gli indicatori necessari per misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa all'ente pubblico o agli enti pubblici che esercitano il controllo analogo.

3. La società opera in via prevalente con il comune di Gala-

tro. In particolare, oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal suddetto ente pubblico. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

4. La società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, in esse compresa l'acquisizione di finanziamenti provinciali, regionali, nazionali e comunitari, anche concorrendo alla loro attribuzione. È in ogni caso esclusa la raccolta del risparmio tra il pubblico.

5. È fatto divieto alla società di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società.

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE - CONTRIBUTI

Art. 5 - Capitale sociale

1. Il capitale sociale ammonta ad euro **100.000,00** (euro **centomila/00**).

Art. 6 - Variazioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'assemblea ed alle condizioni e nei termini dalla stessa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del

codice civile e di questo statuto.

2. Possono essere conferiti in società, in caso di aumento del capitale sociale, oltre al danaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, beni in natura e crediti, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 2464 cod. civ.

3. Nell'ipotesi di riduzione per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede legale della società della documentazione contemplata dal secondo comma dell'art. 2482-bis cod. civ., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 7 - Finanziamenti

1. La società non può ottenere da parte dei soci, salvo che per quanto disposto dall'articolo 2482 ter cod. civ., aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, garanzia, ove abbia registrato per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio ovvero abbia utilizzato risorse disponibili per il ripianamento delle perdite.

2. Sono consentiti trasferimenti straordinari a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativo allo svolgimento del servizio di pubblico interesse ovvero per realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti, che contempra il raggiungimento dell'equilibrio

finanziario entro tre anni, al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse.

Art. 8 - Del trasferimento di quote

1. Il comune di Galatro potrà trasferire parte della sua partecipazione sociale, sino ad un massimo del 49% (quarantanove per cento), solo ad altre pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., nei limiti e secondo le modalità indicate nell'art. 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2. La decisione di alienare o di costituire vincoli sulle quote sono adottate con le modalità previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 9 - Organi della società

1. Sono organi della società:

a) l'Assemblea;

b) l'Organo amministrativo, costituito dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione;

c) l'Organo di controllo, costituito dal Sindaco unico o dal Collegio sindacale - composto da 3 membri effettivi più due supplenti ovvero in alternativa da un revisore.

2. E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

3. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o

premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività ed è vietato altresì corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

TITOLO IV

L'ASSEMBLEA

Art. 10 - Assemblea

1. L'Assemblea dei soci di cui all'art. 2479-bis del Codice Civile, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

2. Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- le modificazioni di questo statuto;
- l'adozione dei provvedimenti previsti dal quarto comma dell'art. 2482-bis cod. civ.;
- lo scioglimento anticipato della società, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
- la revoca dello stato di liquidazione.

3. Sono inoltre riservate alla competenza dell'assemblea le

decisioni concernenti:

- gli indirizzi generali di gestione dei servizi alla società affidati in house;

- gli acquisti e le alienazioni di immobili, aziende e rami di azienda;

- l'assunzione di finanziamento di qualsiasi genere ed importo;

- le operazioni societarie che comportino rilevanti modifiche agli equilibri economico-finanziari, alle modalità di gestione operativa, alla dimensione attuale e prospettica dell'organismo societario;

- lo svolgimento delle attività di cui al terzo comma del precedente art. 4

- la scelta di avvalersi di un Direttore Generale e la nomina dello stesso ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

4. Devono essere adottate con le modalità di cui ai commi primo e secondo dell'art. 7 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, le decisioni dell'assemblea concernenti:

- le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;

- la trasformazione della società;

- il trasferimento della sede sociale all'estero;

- la revoca dello stato di liquidazione

Art. 11 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo presso

la sede legale, di norma, ovvero in altro luogo, purché situato nel territorio del Comune di Galatro.

2. La convocazione è effettuata tramite avviso inviato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, agli aventi diritto, nel proprio domicilio, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. A mero titolo esemplificativo, pertanto, la convocazione può avvenire mediante lettera raccomandata A/R, mediante lettera consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, mediante fax confermato, mediante e-mail con notifica di avvenuta ricezione.

3. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

4. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

5. In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti i membri dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 12 - Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento degli indicati soggetti, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

2. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario, anche estraneo alla società. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

3. Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolare costituzione di essa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea stessa, stabilire le modalità, non segrete, con cui il voto può essere espresso, accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

4. L'assemblea può svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

5. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera svolta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario dell'adunanza o il notaio, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

7. Il verbale deve contenere le indicazioni richieste dall'art. 2375 cod. civ.

8. L'assemblea, qualunque sia la decisione da prendere, in prima convocazione come in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale.

Art. 13 - Partecipazione all'assemblea

1. Il socio partecipa all'assemblea mediante il legale rappresentante pro tempore dell'Ente o suo delegato.

2. La delega può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.

3. La delega non può essere rilasciata con il nome del delega-

to in bianco. I soci possono farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

4. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società

TITOLO V

L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un amministratore unico ed è nominato e revocato dal Comune di Galatro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 comma 2, lett. m) e 50 comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.. Dell'avvenuta nomina o della revoca l'Assemblea prende atto.

2. L'Assemblea, con delibera motivata avuto riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto, a discrezione dell'assemblea stessa, da tre o cinque membri, compreso il Presidente.

3. Nella scelta degli amministratori deve essere assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare, laddove si tratti di organo amministrativo monocratico, sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno dall'ente pubbli-

co che effettua il controllo.

4. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Gli amministratori possono essere anche non soci.

6. Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

7. Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dal comune di Galatro, in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

8. Costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori:

a) la grave o reiterata violazione degli obblighi di informativa previsti da questo statuto;

b) l'inottemperanza degli indirizzi impartiti dall'ente pubblico unico socio o dagli enti pubblici che esercitano il controllo analogo congiunto;

c) l'inottemperanza alle norme in materia di pubblicità e trasparenza ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

d) il conseguimento da parte della società di un risultato economico negativo per due anni consecutivi, salvo che tale

risultato economico sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente pubblico unico socio o dagli enti pubblici che esercitano il controllo analogo congiunto.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Comune di Galatro, provvede alla loro sostituzione in modo da assicurare il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo. I nuovi amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, la nomina deve avvenire con procedure d'urgenza. In tal caso l'organo di controllo può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

11. Agli amministratori si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

12. Gli amministratori devono rispettare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

13. Vale per gli amministratori il regime di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs 39/2013 e s.m.i e dalla normativa applicabile alla società .

Art. 15 - Requisiti degli amministratori

1. Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa

applicabile alla società.

2. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che:

a) si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 cod. civ.;

b) si trovano in situazione di conflitto di interessi con la società;

c) sono dipendenti dell'ente pubblico unico socio e degli enti pubblici che esercitano il controllo analogo congiunto.

d) versano in ogni altra situazione di inconferibilità di incarico o incompatibilità prevista dalla normativa applicabile alla società.

Art. 16 - Presidente e Vice Presidente

del Consiglio di Amministrazione

1. Qualora non sia stato provveduto al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente un vice presidente che svolga esclusivamente le funzioni di sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al vice presidente non possono essere riconosciuti compensi aggiuntivi.

2. Quando il vice presidente sia assente o impedito o non sia stato nominato, l'ufficio di presidente è assunto, a tutti gli effetti, dal consigliere più anziano nella carica o, in caso di parità, da quello più anziano di età.

3. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presi-

dente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso.

Art. 17 - Rappresentanza della società

1. All'amministratore unico spetta la rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale.

2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza, anche processuale, della società e l'uso della firma sociale spetta al presidente del consiglio di amministrazione ovvero a chi lo sostituisce a norma di questo statuto e all'amministratore delegato, se nominato, nei limiti dei poteri conferitigli.

3. Coloro ai quali spetta la rappresentanza della società hanno facoltà di nominare procuratori speciali per il compimento di singoli atti e operazioni ovvero di determinate categorie di atti e operazioni.

Art. 18 - Poteri dell'Organo amministrativo

1. L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, della società, fatta eccezione per le decisioni sulle materie riservate alla competenza dell'assemblea dalla legge e dal terzo comma del precedente art. 10.

2. Qualora venga nominato il consiglio di amministrazione, quest'ultimo può delegare proprie attribuzioni ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea. In tali casi

si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2381 cod. civ.; non possono essere delegate le attribuzioni indicate nel quinto comma dell'art. 2475 cod. civ.

3. Nei casi e nei limiti previsti dalla legge, spetta all'organo amministrativo la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta, con definizione dei loro compiti e delle modalità di funzionamento e designazione dei componenti di essi. I comitati suddetti sono privi di rilevanza esterna e riferiscono all'organo amministrativo. Ai componenti dei comitati medesimi non può essere riconosciuta alcuna remunerazione complessivamente superiore al trenta per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Art. 18 bis - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con metodo collegiale.

2. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

3. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto

ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

4. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

5. Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel comune di Galatro.

6. Le riunioni del consiglio possono tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni previste dal quarto comma del precedente art. 12 per le riunioni dell'assemblea.

7. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

8. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti presenti.

9. In caso di parità di voti, la proposta si intende approvata o respinta a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

10. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 19 - Compensi degli amministratori

1. All'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione dell'ufficio e viene riconosciuto un compenso omnicomprendivo, determinato annualmente in via anticipata con deliberazione dell'assemblea, nei limiti previsti dalla normativa applicabile alla società.

2. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato, all'organo amministrativo.

TITOLO VI

DIRETTORE GENERALE

Art. 20 - Il Direttore Generale

1. Per la gestione operativa della società può essere nominato un Direttore Generale.

2. Il Direttore Generale, in quanto lavoratore subordinato con contratto di lavoro privato ai sensi del TUSP, viene nominato dall'Assemblea su proposta del Comune di Galatro, previa procedura comparativa ad evidenza pubblica. La spesa è a carico della società.

3. Il Direttore Generale può esser revocato per giusta causa e deve possedere gli stessi requisiti previsti dal D. Lgs 267/2000 per la nomina del Direttore Generale. L'incarico di direttore Generale è assoggettato al regime di inconfiribilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs 39/2013 e. s.m.i.

4. Al Direttore Generale è attribuito un compenso entro i li-

miti della normativa vigente.

5. Il Direttore Generale, oltre ai requisiti di moralità, deve possedere elevati livelli di professionalità, specializzazione e capacità tecniche attinenti ed adeguati requisiti culturali. Valgono per il direttore Generale le stesse condizioni, divieti, incompatibilità, decadenze, inconferibilità, cause ostative previste per l'organo amministrativo. Sono fatti salvi altri ed ulteriori requisiti inseriti nel preventivo avviso pubblico di selezione.

6. Il Direttore Generale, per il quale vigono le stesse responsabilità previste per l'Amministratore Unico, deve dare attuazione alle decisioni dell'Organo amministrativo ed a ogni altra attività come stabilito dal contratto di lavoro individuale e dal codice civile.

7. Qualora l'organo di Amministrazione dovesse ritenere che l'attività svolta dal Direttore Generale non sia congrua e funzionale o comunque insufficiente, non altamente diligente rispetto agli obiettivi della società, d'intesa con l'Assemblea e previo preavviso di almeno due mesi, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

8. Si potrà procedere alla nomina del Direttore Generale solo nel caso in cui la società raggiunga determinati livelli di fatturato o di organico per come valutato dall'Assemblea dei soci.

9. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato ancora

nominato e tale nomina si renda necessaria ai sensi del precedente comma 8, l'Assemblea può attribuire le funzioni di direttore Generale all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per un periodo non superiore a 18 mesi. In tal caso a tali soggetti non spetterà alcun compenso aggiuntivo.

TITOLO VII

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21 - Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'organo di controllo o il Revisore legale è nominato e revocato dal Comune di Galatro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Consiglio Comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 comma 2, lett. m) e 50 comma 8, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. Dell'avvenuta nomina o della revoca l'Assemblea prende atto.

2. L'organo di controllo è composto, su decisione del comune di Galatro all'atto della nomina, da un solo membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi, tra cui il presidente, e due supplenti. All'atto della nomina il Comune di Galatro definisce il compenso per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3. Nella nomina dell'organo di controllo deve essere assicurato, ai sensi del DPR 251/2012, il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da com-

putare, laddove si tratti di organo di controllo monocratico, sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno dal comune di Galatro.

Qualora la società abbia un organo di controllo collegiale, la scelta dei componenti di esso da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

4. All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; si applica, inoltre, il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

5. I componenti dell'organo di controllo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa applicabile alla società.

6. I componenti dell'organo di controllo restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

7. E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti dell'organo di controllo.

8. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche per audio-conferenza o videoconferenza; in tal caso si appli-

cano le disposizioni previste dal quinto comma del precedente art. 12 per le riunioni dell'Assemblea.

9. La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dell'Assemblea e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un Revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'Organo di controllo.

10. Il Comune di Galatro, nella persona del legale rappresentante pro tempore, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al Revisore legale ovvero alla società di revisione legale per l'intero periodo di durata del loro incarico.

11. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico stesso.

TITOLO VIII

BILANCI E RELAZIONI - CONTROLLO ANALOGO

Art. 22 - Esercizi sociali

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 - Bilancio

1. Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato all'assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro settanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui al se-

condo comma dell'art. 2364 cod. civ.

2. Il bilancio deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni dell'organo amministrativo, dell'organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se nominato, e la relazione sul governo societario di cui al successivo art. 24, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. L'ente pubblico unico socio può prenderne visione.

3. La ripartizione degli utili avverrà in conformità alle disposizioni previste dalla legislazione vigente detratto il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale sino a che la stessa non raggiunga il quinto del capitale sociale.

4. L'assemblea potrà deliberare la formazione di riserve straordinarie mediante speciali accantonamenti di utili.

Articolo 24 - Controllo analogo - indirizzi e controlli

1. Il socio unico esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. In presenza di più soci enti pubblici, il controllo analogo viene esercitato congiuntamente dai soci, secondo le modalità previste dal presente articolo.

2. Il controllo analogo si intende esercitato dal socio unico o dalla compagine sociale in forma di indirizzo - controllo ex ante, monitoraggio - controllo concomitante e verifica - controllo ex post. In particolare, il controllo analogo è esercitato attraverso:

- la definizione e la formalizzazione di linee guida, direttive ed indirizzi delle attività e servizi che la società è chiamata a svolgere e che vengono aggiornate di anno in anno, anche con riferimento alla rimodulazione delle risorse previste e al reperimento delle risorse aggiuntive;

- il controllo monitoraggio sulla gestione della società, sul patrimonio conferito e sull'organizzazione dei servizi affidati, sull'andamento generale della gestione e sulle concrete scelte operative, rispetto alle quali potranno anche essere formulate precise modalità e termini;

- il controllo generale sullo stato di attuazione degli obiettivi sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'attività svolta dalla società;

- la relazione annuale sullo stato della società, con audizione dell'organo amministrativo, contenente informazioni relative all'efficienza dei servizi prestati, al numero, alla composizione ed al costo unitario dei servizi affidati e del personale dipendente, alle procedure adottate per l'eventuale affidamento di lavori, servizi, forniture, al grado di attuazione dei programmi, al grado di soddisfazione dell'utenza.

3. In caso di pluralità di soci enti pubblici le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto saranno stabilite

dagli enti soci mediante convenzione di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 e con l'istituzione di un Comitato di Coordinamento composto da tutti gli enti soci, nell'ambito del quale ogni ente socio dispone di un solo voto e di un Comitato di indirizzo, vigilanza e controllo. La convenzione garantisce un controllo sull'attività della società da parte dei soci, di tipo preventivo, concomitante e successivo, in conformità ai principi dettati dal precedente comma, e disciplina i rapporti tra soci, le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento degli organismi attraverso cui verrà esercitato il controllo analogo congiunto.

4. In ogni caso il socio unico o la compagine sociale, con le modalità che verranno previste dalla convenzione di cui al precedente comma, devono:

- approvare in via preventiva un PROGRAMMA ANNUALE DELLE ATTIVITÀ ed il relativo budget;
- approvare in via preventiva il PIANO OPERATIVO ANNUALE DI SVILUPPO - P.O.d.S. - per l'anno successivo, il quale sarà costruito sulla base degli indirizzi e obiettivi forniti dal socio o dai soci che esercitano il controllo analogo congiunto e che propongono eventuali variazioni;
- approvare in via preventiva, salvo ratifica in caso di provvedimento urgente adottato dall'organo amministrativo, gli atti di gestione straordinaria e quelli fondamentali della gestione;

- approvare l'organigramma della società, nonché il piano del fabbisogno di personale e le relative modifiche;
- approvare il regolamento del personale e delle fasce retributive;
- approvare le delibere che eccedono il programma di attività e il budget e quelle assunte in contrasto con la convenzione per il controllo analogo congiunto;
- ottenere dall'organo amministrativo l'elenco delle delibere adottate dalla società e i relativi verbali;
- ottenere relazioni periodiche sull'andamento della gestione e dei servizi svolti, ed in particolare la relazione illustrativa sull'andamento della gestione relativo al primo semestre dell'esercizio, per un confronto con i dati previsionali, onde consentire al socio unico o alla compagine sociale di richiedere eventuali azioni correttive da intraprendere nei periodi successivi;
- ottenere report trimestrali per eventuali valutazioni, sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità della gestione e dello stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli atti di programmazione approvati dalla società;
- ottenere dall'organo amministrativo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario, che dia atto della verifica infrannuale del rispetto degli equilibri economico-finanziari,

della valutazione del rischio di crisi aziendale e dello stato di attuazione degli equilibri fissati, con particolare riferimento al contenimento della spesa di funzionamento, ivi compresa quella di gestione del personale;

- verificare lo stato di attuazione degli obiettivi, con individuazione delle azioni correttive da compiere in caso di scostamento dell'equilibrio finanziario.

5. La convenzione sul controllo analogo disciplina anche i rapporti tra i soci, le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento del Comitato di Coordinamento e del Comitato di Indirizzo.

6. Il comitato di Coordinamento definisce le linee guida per il Comitato di Indirizzo, in armonia con la convenzione per il controllo analogo sottoscritta dagli enti soci.

7. Il comitato di Indirizzo verbalizza le proprie sedute raccolte in apposito registro e ne dà notizia all'Organo amministrativo.

8. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 che precede, l'organo amministrativo, l'organo di controllo o il revisore sono tenuti ad informare costantemente il socio unico o la compagine sociale dei fatti di rilevanza gestionale, ad illustrare adeguatamente le relazioni e i documenti da loro redatti e a tenere conto scrupolosamente delle osservazioni formulate dal socio unico o dalla compagine sociale in relazione al

bilancio e alla attuazione degli atti di programmazione, disponendo le variazioni e i correttivi che dovessero rendersi necessari al fine di garantire al socio unico o alla compagine sociale l'effettiva capacità di controllo dei servizi resi.

9. Ulteriori e specifiche forme di controllo analogo possono essere disciplinate con apposito regolamento di competenza dell'unico socio, ovvero della compagine sociale, con le modalità che verranno previste nell'apposita convenzione.

10. Il socio unico o la compagine sociale, nonché i soggetti e gli organi istituzionali riconducibili ad essi, hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei principi di riservatezza da adottare nella consultazione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società, al socio unico e/o ai soci nonché a terzi.

11. In ogni caso, tutti i documenti inviati dalla società al Comune di Galatro saranno depositati presso la Segreteria comunale e resi disponibili ai consiglieri comunali per l'esercizio delle loro prerogative istituzionali.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 25

Scioglimento e liquidazione della società

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrati-

vo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3. L'assemblea nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo di liquidazione.

TITOLO X

NORME FINALI

Articolo 26

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non contemplato da questo statuto, si fa riferimento alle disposizioni relative alle società a partecipazione pubbliche, in particolare alle società *in house*, nonché alle norme dettate dal codice civile per le società a responsabilità limitata e, qualora nulla le stesse prevedano, alle norme dettate per le società per azioni ed alle norme generali di diritto privato.

Firmato: Politanò Michele

Domenico Lione

Vittorio Pasquale notaio

Il presente documento informatico è conforme all'originale documento cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 5 del D.Lgs n. 82/2005, in termini utili per la registrazione.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Polistena, il 17 giugno 2019.